

Luglio 2022

sommario

SCADENZE	3
AGGIORNAMENTO SCADENZARIO LUGLIO 2022	3
SCADENZARIO AGOSTO 2022	5
ESTERO	16
LA COMMISSIONE UE ATTIVA LA PIATTAFORMA DI BUSINESS MATCHING UE-UCRAINA	16
AVVIO FASE 2 DEL SISTEMA REX	17
(SISTEMA DEGLI ESPORTATORI REGISTRATI).....	17
LEGGE TEDESCA SUGLI IMBALLAGGI: NUOVO OBBLIGO DI REGISTRAZIONE	18
OPERATIVITÀ DEL NUOVO SISTEMA ALL'IMPORTAZIONE: NOTE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE	19
PROROGA BONUS EXPORT DIGITALE.....	20
FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LE IMPRESE ESPORTATRICI COLPITE DALLA CRISI UCRAINA – webinar 26.7.2022, h.15:00	20
MODIFICATI I REGOLAMENTI UE SUI CONTINGENTI TARIFFARI E SULLA SOSPENSIONE DEI DAZI PER TALUNI PRODOTTI IN IMPORTAZIONE IN UE	21
RIPRISTINATI I DAZI ANTIDUMPING SULL'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI LAMINATI PIATTI DI ALLUMINIO CINESI.....	22

"FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LE IMPRESE ESPORTATRICI COLPITE DALLA CRISI UCRAINA" – atti del webinar 26 luglio 2022.....	23
DAZI ANTIDUMPING SULL'IMPORTAZIONE DI MECCANISMI PER LA LEGATURA DI FOGLI DI ORIGINE CINA ESTESO A VIETNAM E LAOS.....	23
CRISI UCRAINA, SETTIMO PACCHETTO DI SANZIONI UE NEI CONFRONTI DELLA RUSSIA	24
FISCALE	25
AUTODICHIARAZIONE AIUTI COVID-19: PRIMI "CHIARIMENTI" (INTERROGAZIONE 3-03381)	25
LE NOVITA' DEL C.D. "SEMPLIFICAZIONI" (DL 73)	30
NUOVO ESTEROMETRO DA LUGLIO: CHIARIMENTI CIRCOLARE ADE 26/E	36
LAVORO	42
INTEGRAZIONI SALARIALI DAL 1° GENNAIO 2022: NUOVI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI.....	42
IL BONUS CARBURANTI E LE INDICAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	46
IL PUNTO SULL'APPRENDISTATO DUALE (DI 1° E 3° LIVELLO).....	48
OPPORTUNITÁ E FINANZIAMENTI	54
BANDO "IL VENETO ARTIGIANO" - PMI ISCRITTE ALL'ALBO ARTIGIANO.....	54
BONUS EXPORT DIGITALE.....	56
BONUS IMPRESE ENERGIVORE	57
BORSE DI STUDIO PER INCENTIVARE L'ISCRIZIONE DI STUDENTI DEL TERRITORIO AI CORSI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS) ORGANIZZATI NELLA PROVINCIA DI VICENZA - Edizione 2022 (codice 22BS)	59

SCADENZE
AGGIORNAMENTO SCADENZARIO LUGLIO 2022

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
Venerdì 29/7/22 lunedì 1/8/22 ERRATA-CORRIGE	DEPOSITO BILANCIO e dell'elenco soci al registro imprese. Nb.: Le società di capitali (escluse quelle quotate nei mercati regolamentati e le società cooperative) sono tenute a presentare l'elenco soci, se variato rispetto alla situazione esistente alla approvazione del bilancio dell'esercizio precedente. Tale obbligo riguarda esclusivamente le spa, sapa e le società consortili per azioni, mentre sono escluse le srl e le società consortili a responsabilità limitata, considerata l'abrogazione del libro soci.	Tutte le società di capitali	Registro imprese presso la CCAA in modalità telematica (formato XBRL).	Per i bilanci approvati il 29/06/2022 (il termine è mobile: 30 gg. dall'approvazione). La normativa sul diritto societario prevede l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per maggiori informazioni si rinvia al sito http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1753:telemaco-deposito-del-bilancio-al-registro-imprese&catid=190&Itemid=246

IN EVIDENZA

Per effetto degli emendamenti presentati nel DL "Semplificazioni" (in corso di conversione), le scadenze di presentazioni degli Elenchi Intra saranno probabilmente ripristinate al 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

Pertanto, si suggerisce – prudentemente – di non "confidare" nella scadenza differita al 22 agosto 2022.

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
lunedì 1/8/22 PRUDENTEMENTE NON SI CONSIDERA IL DIFFERIMENTO AL 22/8/2022	INTRASTAT. Presentazione degli elenchi relativi al II trimestre (aprile-maggio-giugno). Nb. Dal 2018 la presentazione è facoltativa per i soggetti trimestrali degli Intra 2 Per effetto del DL 73/2022 cd. "decreto semplificazioni", in vigore dal 22/6/2022 e in corso di conversione, gli elenchi relative alle operazioni intracomunitarie sono presentati "entro il mese successivo al periodo di riferimento" .	Aziende che presentano i modelli INTRASTAT con cadenza trimestrale	Utilizzo del Servizio Telematico Doganale o Entratel.	Elenco per le operazioni effettuate: cessioni di beni e prestazioni di servizi diverse da quelle previste negli articoli 7-quater e 7-quinquies del D.P.R. n. 633/1972. Elenco per le operazioni acquisite: acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972. Elenco 1 – sexes per il trasferimento di beni relativi alle operazioni cd. "call-off stock".

<p>lunedì 1/8/22</p> <p>PRUDENTEMENTE NON SI CONSIDERA IL DIFFERIMENTO AL 22/8/2022</p>	<p>INTRASTAT. Presentazione degli elenchi mensili relativi al mese di giugno.</p> <p>Per effetto del DL 73/2022 cd. "decreto semplificazioni", in vigore dal 22/6/2022 e in corso di conversione, gli elenchi relative alle operazioni intracomunitarie sono presentati "entro il mese successivo al periodo di riferimento".</p>	<p>Aziende che presentano i modelli INTRASTAT con cadenza mensile</p>	<p>Utilizzo del Servizio Telematico Doganale o Entratel.</p>	<p>Elenco per le operazioni effettuate: cessioni di beni e prestazioni di servizi diverse da quelle previste negli articoli 7-quater e 7-quinquies del D.P.R. n. 633/1972.</p> <p>Elenco per le operazioni acquisite: acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972.</p> <p>Elenco 1 – sexes per il trasferimento di beni relativi alle operazioni cd. "call-off stock".</p>
--	--	---	--	---

L'Ufficio fiscale dell'Associazione rimane a disposizione per i chiarimenti necessari: email fiscale@apindustria.vi.it Tel. 0444.232210.

SCADENZARIO AGOSTO 2022

Promemoria: differimento scadenze al 22 agosto

Il differimento, a regime, al 20 agosto delle scadenze riguarda i versamenti e gli adempimenti di natura tributaria ricadenti nei primi 20 giorni del mese di agosto (cd. "Proroga di Ferragosto")¹.

Essendo che il 20 agosto 2022 cade di sabato i versamenti e gli altri adempimenti fiscali sono considerati tempestivi, se effettuati entro il primo giorno lavorativo successivo, quindi, entro il 22 agosto.

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
lunedì 1/8/22	LIBRO UNICO DEL LAVORO. Obbligo di stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.	Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari	Mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione.	Art. 39, L. 133/2008 Art. 40, L. 214/2011. DM 9.7.2008 Min. Lavoro circ. 20/2008 INAIL nota 9.12.2008.
lunedì 1/8/22	UNIEMENS. Trasmissione telematica delle informazioni relative ai flussi contributivi e retributivi relativi al mese di GIUGNO.	Datori di lavoro di lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica, ovvero tenuti alla compilazione della parte della sezione "dati previdenziali ed assistenziali Inps" della CU; committenti di lavoro parasubordinato, relativamente ai lavoratori iscritti alla gestione separata; associanti in partecipazione, per gli associati che prestano esclusivamente attività lavorativa.	Mediante trasmissione telematica e procedura informatica denominata "UniEmens". La trasmissione può essere effettuata direttamente o mediante intermediari abilitati.	Per l'abilitazione diretta occorre compilare apposito modulo da presentare alla competente sede Inps che rilascerà un codice di accesso ad eccezione di coloro che già lo possiedono per l'invio delle denunce mensili DM10/2 e/o EMENS.
mercoledì 3/8/22	LIBRETTO FAMIGLIA. Comunicazione dei dati delle prestazioni di lavoro occasionale tramite libretto famiglia del mese	Utilizzatori libretto famiglia	INPS a mezzo piattaforma dedicata o contact center.	Art. 54 bis, Legge n. 96/2017 Inps circ. n. 107/2017.

¹ Il comma 11-bis all'art. 37 del D.L. n. 223/2006 prevede che "gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione".

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
	precedente			
sabato 20/8/22	CONAI. Presentazione della dichiarazione mensile di luglio.	Soggetti iscritti al Conai	Invio telematico.	Per ulteriori informazioni contattare l'area Sicurezza e Ambiente dell'Associazione Tel. 0444-232210.
sabato 20/8/22	FATTURAZIONE DIFFERITA/IMMEDIATA. Termine per l'emissione delle fatture: 1) differite relative alle cessioni di beni effettuate nel mese precedente con emissione di DDT o alle prestazioni di servizi effettuate (in senso IVA) nel mese precedente individuabili mediante idonea documentazione; 2) immediate, il cui termine di emissione/trasmissione ricade nel periodo dal 1/8 al 20/8.	Contribuenti I.V.A.	Modalità elettronica SDI (ad eccezione per i casi di esonero e divieto) per la fattura elettronica.	Considerare le fatture nella liquidazione periodica relativa al mese di effettuazione dell'operazione.
lunedì 22/8/22 (* (**)	FATTURE ATTIVE. Termine per l'annotazione delle fatture attive relative ad operazioni effettuate nel mese precedente.	Contribuenti I.V.A.	Registro I.V.A. vendite art. 23 DPR 633/1972	
lunedì 22/8/22 (* (**)	IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONI. Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza dal Primo Luglio. L'imposta è dovuta per la prima annualità, per ciascuna delle annualità successive, per le proroghe di contratti.	Titolari di contratti di locazione (escluso cedolare secca persone fisiche)	Modello F24 elide.	
lunedì 22/8/22 (* (**)	IMPOSTE REDDITI PF SP. Versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione REDDITI 2022 con maggiorazione dello 0,40%. NB. Assieme alla seconda rata in caso di rateazione.	Persone fisiche, imprese individuali e professionisti, Società di persone,	Con mod. F24. Sono possibili sia la compensazione che la rateizzazione.	Codici tributo: 4001 saldo Irpef; 4033 acconto Irpef prima rata; 3801 addiz.le reg.le; 3817 addiz.le comunale; Codici tributo: 2001 acconto Ires prima rata; 2003 saldo Ires; 6099 saldo IVA annuale. Attenzione, la scadenza è mobile per le società che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. E' possibile effettuare i versamenti entro 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,4%.

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
lunedì 22/8/22 (*) (**)	IMPOSTA IRAP. Versamento della imposta dovuta dalla dichiarazione IRAP 2022 con maggiorazione dello 0,40%. NB. Assieme alla seconda rata nel caso di rateazione.	Persone fisiche, imprese individuali e professionisti, Società di persone, Società di capitali e Enti non commerciali	Con mod. F24. Sono possibili sia la compensazione che la rateizzazione.	Codici tributo: 3812 acconto Irap prima rata; 3800 saldo Irap; 3801. E' possibile effettuare i versamenti entro 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,4%. Attenzione, la scadenza è mobile per le società che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
lunedì 22/8/22 (*) (**)	VERSAMENTO SALDO I.V.A. CON MAGGIORAZIONE. L'IVA annuale da DAI non versata al 16 marzo dovrà essere versata con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione dal 16.3 alla data di versamento.	Imprese individuali Società di persone Società di capitali e ENC	Con Modello F24.	Cod. tributo: 6099 saldo IVA con maggiorazione.
lunedì 22/8/22 (*) (**)	IMPOSTE REDDITI SC-ENC / IRAP - CON APPROVAZIONE ORDINARIA. Versamento imposte da REDDITI 2022 e IRAP 2022 con maggiorazione dello 0,40%, nonché eventuali imposte sostitutive. NB. Assieme alla seconda rata nel caso di rateazione.	Società di capitali (con approvazione del bilancio entro i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio) ed enti non commerciali	Con mod. F24. Sono possibili sia la compensazione che la rateizzazione.	Cod. tributo: 2001 acc. Ires prima rata; 3812 acconto Irap prima rata; 2003 saldo Ires; 3800 saldo Irap.
lunedì 22/8/22 (*) (**)	DIRITTO ANNUALE CCIAA. Versamento del diritto annuale per la sede e le unità locali, non versato entro il 30/06/2022 con la maggiorazione dello 0,40%.	Soggetti iscritti al Registro Imprese e al REA della C.C.I.A.A.	Con mod. F24. Sono possibili sia la compensazione che la rateizzazione.	Codice tributo: 3850. http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1085:diritto-annuale-cciaa&catid=207&Itemid=246
lunedì 22/8/22 (*) (**)	INPS GESTIONE SEPARATA. Pagamento del saldo 2021 e del 1° acconto dei contributi dovuti per il 2022, con la maggiorazione dello 0,40%.	Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS	INPS a mezzo F24.	
lunedì 22/8/22 (*) (**)	VERSAMENTO I.V.A. dovuta sui maggiori ricavi o compensi per effetto dell'adeguamento agli ISA per l'anno 2021 nella dichiarazione REDDITI 2022 con la maggiorazione dello 0,40%.	Contribuenti soggetti agli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale)	Con Modello F24.	Codici tributo: 6494 iva da adeguamento agli studi di settore; 4726 maggiorazione del 3% per le persone fisiche; 2118 maggiorazione del 3% per gli altri soggetti diversi dalle persone fisiche.

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
lunedì 22/8/22 (*) (**)	IMPOSTE REDDITI SC/IRAP - CON APPROVAZIONE LUNGA. Versamento imposte <u>senza</u> maggiorazione dello 0,40%, nonché eventuali imposte sostitutive.	Società di capitali con approvazione bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio	Con mod. F24. Sono possibili sia la compensazione che la rateizzazione	Società con esercizio sociale coincidente con l'anno solare e con approvazione del bilancio nel mese di giugno 2022 . Codici tributo: 2001 acconto Ires prima rata; 3812 acconto Irap prima rata; 2003 saldo Ires; 3800 saldo Irap; 6099 saldo IVA annuale (l'IVA annuale non versata al 16.3 dovrà essere versata entro oggi maggiorata dello 0,40% per ogni mese o frazione dal 16.3 alla data di versamento); 6494 IVA da adeguamento agli Studi di settore e 2118 relativa maggiorazione del 3% se dovuta.
lunedì 22/8/22 (*) (**)	MODELLO IVA TR A RIMBORSO. Presentazione del modello di rimborso del credito IVA maturato nel 2° trimestre, sia per i soggetti con liquidazione Iva mensile che trimestrale, aventi diritto.	Soggetti legittimati al rimborso infrannuale IVA	Mediante apposito modello ministeriale da presentare telematicamente all'Agenzia delle Entrate	Riguarda il solo credito maturato nel trimestre, senza riporti da periodi precedenti. http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=414:credito-iva-sorto-nel-1d-2d-o-3d-trimestre&catid=202&Itemid=246

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
lunedì 22/8/22 (*) (**)	<p>MODELLO IVA TR IN COMPENSAZIONE. Presentazione del modello TR per la compensazione ex D.Lgs 241/97(F24) del credito maturato nel 1° trimestre.</p> <p>Nb. Il credito in compensazione con mod. F24 sarà fruibile a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza mod. TR (art. 17 Dlgs. 271//97 modificato dal DL 50/2017).</p> <p>In sede di conversione del DL 50/2017 è stato introdotto l'obbligo di apporre il visto di conformità anche per le compensazioni orizzontali superiori a € 5.000.</p>	Soggetti legittimati al rimborso infrannuale IVA	Mediante apposito modello ministeriale da presentare telematicamente all'Agenzia delle Entrate	<p>Cod. tributo: 6037. Riguarda il solo credito maturato nel trimestre, senza riporti da periodi precedenti. Riguarda il solo credito maturato nel trimestre, senza riporti da periodi precedenti. NB.: La compensazione orizzontale deve essere effettuata nel rispetto misure previste per la compensazione sopra soglia (€ 5.000) ed in ogni caso non prima di aver presentato il modello TR. Per maggiori informazioni in merito alla novità relative alla compensazione introdotte dal 2010 si rinvia agli articoli dei notiziari Apindustria n. 02/2010, n. 03/2010, n. 04/2010 e n.4/2012.</p> <p>http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=415:crediti-iva-a-rimborso-eo-compensazione&catid=202&Itemid=246</p>
lunedì 22/8/22 (*) (**)	VERSAMENTI RATEIZZATI. Versamento rata delle imposte scaturenti dalla dichiarazione dei redditi.	Contribuenti non titolari di partita IVA (persone fisiche)	Modello F24	Contribuenti che hanno scelto la rateizzazione.

(*) Considerato che il 30 e il 31 luglio 2022 cade rispettivamente di sabato e di giorno festivo, i versamenti e gli altri adempimenti fiscali sono considerati tempestivi se effettuati entro il primo giorno lavorativo successivo.

(**) Considerato che il differimento, a regime, al 20 agosto delle scadenze riguarda i versamenti delle imposte, contributi INPS e altre somme a favore dello Stato nonché gli adempimenti di natura tributaria/fiscale ricadenti nei primi 20 giorni del mese di agosto (cd. "Proroga di Ferragosto" dal 1/08 al 20/08)¹ e che il 20/8/2022 cade di sabato, il primo giorno lavorativo successivo per ritenere tempestivi i versamenti / adempimenti sarà il 22/8/2022.

¹ Il comma 11-bis all'art. 37 del D.L. n. 223/2006 prevede che "gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20,

comma 4, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20

dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione".

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
lunedì 22/8/22	INPS DIPENDENTI. Versamento dei contributi obbligatori sull'indennità sostitutiva delle ferie in questione. N.b.: L'indennità sostitutiva, anche se calcolata al fine di determinare i contributi dovuti all'Inps, non può essere liquidata al lavoratore, tranne che in caso di cessazione del rapporto (divieto di monetizzazione).	Datori di lavoro che hanno dipendenti con ferie residue maturate	Nell'ambito della denuncia (Uniemens) e versamento (F24) dei contributi Inps correnti.	Salvo diversa pattuizione collettiva, l'obbligo godimento delle ferie o, altrimenti, l'obbligo contributivo sull'indennità sostitutiva matura dopo 18 mesi dal termine dell'anno solare di maturazione delle ferie.
lunedì 22/8/22	INPS DIPENDENTI. Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali calcolati sulle retribuzioni del mese precedente.	Datori di lavoro	Con Modello F24.	Il differimento del termine per tutti i versamenti scadenti tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno è stato consolidato dall'art. 3-quater del D.L. 2/3/2012 n. 16, convertito nella L. 26/4/2012 n. 44.
lunedì 22/8/22	INPS COLLABORATORI. Versamento all'Inps del contributo alla Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi, amministratori) e degli associati in partecipazione.	Committenti di lavoro parasubordinato	Con Modello F24.	Si ricorda che dal 1° gennaio 2016, in base all'art. 52 D. Lgs. 81/2015 (Jobs Act) è abrogata la disciplina del lavoro a progetto, ossia degli artt. da 61 a 69-bis del D.Lgs. 276/2003.
lunedì 22/8/22	ENASARCO AGENTI. Versamento dei contributi dovuti all'Enasarco relativi alle provvigioni maturate nel trimestre aprile-giugno.	Committenti di rapporti di agenzia	Compilazione via web della distinta di versamento e pagamento tramite addebito automatico su c/c bancario (RID) o tramite MAV bancario.	Per accedere alla funzione di compilazione della distinta e versamento via web, è obbligatoria la registrazione al sito e la abilitazione ai servizi riservati.
lunedì 22/8/22	INAIL - RATEIZZAZIONE. Versamento della III^ rata.	Datori di lavoro e committenti di lavoro parasubordinato che hanno optato per la rateizzazione del premio Inail (autoliquidazione 2021/22)	Con Modello F24.	

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
lunedì 22/8/22	COMUNICAZIONE DATI FATTURE EMESSE/RICEVUTE ESTERE - ESTEROMETRO APRILE- MAGGIO-GIUGNO (2° Trimestre) - Trasmissione telematica della comunicazione dei dati e delle fatture emesse e ricevute da soggetti UE e/o soggetti EUE.	Contribuenti I.V.A.	Telematicamente direttamente (tramite Fisconline o Entratel) o a mezzo intermediari abilitati (Entratel).	L'obbligo non riguarda le operazioni documentate da bolletta doganale o eventuali fatture elettroniche transitate per il SdI. https://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=7360:comunicazione-esterometro-dal-2019&catid=284&Ite
lunedì 22/8/22	LIQUIDAZIONE IVA. Determinazione della differenza a debito o a credito relativa al mese precedente.	Contribuenti I.V.A. mensili	Annotazione sul registro I.V.A. delle vendite o su quello dei corrispettivi.	Nonostante la semplificazione operata dal DPR 435/01, si ritiene opportuno annotare comunque le liquidazioni nei registri.
lunedì 22/8/22	LIQUIDAZIONE IVA. Determinazione della differenza a debito o a credito relativa al trimestre precedente.	Contribuenti I.V.A. trimestrali	Annotazione sul registro I.V.A. delle vendite o su quello dei corrispettivi.	Nonostante la semplificazione operata dal DPR 435/01, si ritiene opportuno annotare comunque le liquidazioni nei registri.
lunedì 22/8/22	VERSAMENTO I.V.A. Liquidazione periodica del mese precedente. Minimo € 25,83.	Contribuenti I.V.A. mensili	Mod. F24.	Codice tributo mensili 6007. Per la compensazione il mod. F24 va presentato anche se con saldo a zero.
lunedì 22/8/22	VERSAMENTO I.V.A. Liquidazione periodica del trimestre precedente. Minimo euro 25,83.	Contribuenti I.V.A. trimestrali	Mod. F24 possibile la compensazione.	Cod. tributo II trimestre: 6032. Per IVA da subfornitura 6725. Per la compensazione il mod. F24 va presentato anche se con saldo a zero.
lunedì 22/8/22	QUOTA ASSOCIATIVA APINDUSTRIA. Versamento della quota associativa del mese precedente.	Associati APINDUSTRIA	A mezzo bonifico, assegno bancario o conto corrente postale.	

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
lunedì 22/8/22	<p>RAVVEDIMENTO OMESSI VERSAMENTI. Termine per la regolarizzazione, con applicazione degli interessi legali e della sanzione ridotta al 1,5%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute che dovevano essere effettuati entro il 16 del mese di luglio.</p> <p>Nb.: Si evidenzia che dal 2016 le sanzioni sono ridotte/dimezzate se la regolarizzazione avviene entro i 90 giorni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sanzione del 0,1% giornaliero per ritardi brevi fino a 14 giorni; • sanzione del 1,5% per ritardi dal 15° al 30° giorno; • sanzione del 1,67% per la regolarizzazione entro i 90 giorni dalla scadenza. 	Contribuenti con omessi versamenti	Versamento con Mod. F24 dei tributi, degli interessi e delle sanzioni.	<p>Cod. tributo sanzioni: 8904 (IVA); 8906 (ritenute); 8902 (addiz. Reg.le); 8926 (addiz. Com.le); 8918 (Ires); 8907 (Irap); 8918 (Ires). Gli interessi legali relativi al ravvedimento vanno versati con specifici codici tributo: 1991 (Interessi - IVA); 1994 (interessi - Add.le Reg.le); 1998 (interessi - Add.le Com.le); 1990,(interessi - IRES); 1989 (Interessi - IRPEF); 1992 (Interessi - Imposte sostitutive); 1993 (interessi IRAP). Si precisa che gli interessi legali relativi al ravvedimento di ritenute continuano ad essere sommati al codice tributo (RM. n.109/E del 22/5/2007 - RM. n.368/E del 12/12/2007). Per approfondimenti: http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=category&id=206&Itemid=246</p>
lunedì 22/8/22	<p>RITENUTE SU ADDIZIONALI. Versamento delle rate di addizionale regionale e comunale all'Irpef (saldo e acconto).</p>	Datori di lavoro	Con Modello F24.	<p>Codici: 3802 per l'addizionale regionale; 3848 (che sostituisce il 3816) per l'addizionale comunale a saldo; 3847 (che sostituisce il 3860) per l'addizionale comunale in acconto. Dal 2008 va indicato anche il mese di riferimento (00MM). Per l'addizionale regionale va indicato anche il codice regione e per quella comunale il codice catastale del comune (in luogo dei codici in precedenza previsti dalla tabella T1). Rif. R.M. n. 368/E/07 e R.M. n. 395/E/07.</p>

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
lunedì 22/8/22	RITENUTE REDDITI LAVORO. Termine per il versamento delle ritenute Irpef su compensi di lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese precedente.	Datori di lavoro e committenti di lavoro autonomo	Con Modello F24.	Codici tributo: 1001 retribuzioni inclusi redditi assimilati (compresi collaboratori), 1002 arretrati, 1012 Tfr, 1040 provvigioni e lavoro autonomo. N.B. Dal 10/01/2008 indicare anche il mese di riferimento "00MM" (R.M. 395/E/2007) - dal 01/01/2017 sono stati soppressi codici tributo e confluiti in altri codici tributo (RM.13/E/2017).
lunedì 22/8/22	RITENUTE REDDITI CAPITALE. Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale corrisposti nel mese precedente.	Tutti i sostituti d'imposta	Con Modello F24, è possibile la compensazione.	Codici tributo: 1025; 1030; 1031; 1032; 1035; 1243. N.B. Dal 10/01/2008 indicare anche il mese di riferimento "00MM" (R.M. 395/E/2007).
lunedì 22/8/22	VERSAMENTI RATEIZZATI. Versamento rateale delle imposte scaturenti da dichiarazioni mod. REDDITI, IRAP e IVA.	Contribuenti titolari di partita IVA (persone fisiche o società)	Con Modello F24.	Contribuenti che hanno scelto la rateizzazione.
giovedì 25/8/22	INTRASTAT. Presentazione degli elenchi mensili relativi al mese di luglio.	Aziende che presentano i modelli INTRASTAT con cadenza mensile	Utilizzo del Servizio Telematico Doganale o Entratel.	Elenco per le operazioni effettuate: cessioni di beni e prestazioni di servizi diverse da quelle previste negli articoli 7-quater e 7-quinquies del D.P.R. n. 633/1972. Elenco per le operazioni acquisite: acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972. Elenco 1 - sexies per il trasferimento di beni relativi alle operazioni cd. "call-off stock".
martedì 30/8/22	IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONI. Versamento imposta registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza dal Primo Agosto. L'imposta è dovuta per la prima annualità, per ciascuna delle annualità successive, per le proroghe di contratti scaduti.	Titolari di contratti di locazione (escluso cedolare secca persone fisiche)	Modello F24 elide.	
mercoledì 31/08/22	LAVORO AGILE. Scade la disciplina del lavoro agile semplificato.	Datori di lavoro e soggetti intermediari tenutari	Portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.	Art. 17 legge 81/2017 Art. 10 D.L. 24/2022 conv L. 52/2022.

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
mercoledì 31/8/22	LIBRO UNICO DEL LAVORO. Obbligo di stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.	Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari	Mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione.	Art. 39, L. 133/2008 Art. 40, L. 214/2011. DM 9.7.2008 Min. Lavoro circ. 20/2008 INAIL nota 9.12.2008.
mercoledì 31/8/22	UNIEMENS. Trasmissione telematica delle informazioni relative ai flussi contributivi e retributivi relativi al mese di LUGLIO.	Datori di lavoro di lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica, ovvero tenuti alla compilazione della parte della sezione "dati previdenziali ed assistenziali Inps" della CU; committenti di lavoro parasubordinato, relativamente ai lavoratori iscritti alla gestione separata; associanti in partecipazione, per gli associati che prestano esclusivamente attività lavorativa.	Mediante trasmissione telematica e procedura informatica denominata "UniEmens". La trasmissione può essere effettuata direttamente o mediante intermediari abilitati.	Per l'abilitazione diretta occorre compilare apposito modulo da presentare alla competente sede Inps che rilascerà un codice di accesso ad eccezione di coloro che già lo possiedono per l'invio delle denunce mensili DM10/2 e/o EMENS.
mercoledì 31/8/22	VERSAMENTI RATEIZZATI. Versamento rata delle imposte scaturenti dalla dichiarazione dei redditi.	Contribuenti non titolari di partita IVA (persone fisiche)	Modello F24	Contribuenti che hanno scelto la rateizzazione.
mercoledì 31/8/22	DICHIARAZIONE E VERSAMENTO MENSILE IVA IOSS. Presentazione della dichiarazione IVA e relativo versamento del mese precedente dei dati delle vendite a distanza di beni importati ≤ a 150,00 euro verso privati UE (B2C).	Soggetti aderenti al regime IOSS	Portale dell'Agenzia delle entrate.	Prov. Ae 25/6/2021.

Promemoria: scadenze con data variabile

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
----------	------	-----	-------------	------

Entro 7 giorni dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale o, in caso di mancato accordo, dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CIGS/CDS. Termine per la domanda di concessione.	Datori di lavoro che fanno ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs) o a Contratti di Solidarietà (CdS)	In unica soluzione, contestualmente: - Al Ministero del Lavoro - Alle Direzioni Territoriali del Lavoro territorialmente competenti.	Il nuovo termine si applica alle sospensioni o riduzioni di orario, verificatesi a partire dal 24 settembre 2015 (D.lgs. n. 148/2015 del 23 settembre 2015).
Entro 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa (entro la fine del mese successivo per sospensioni dovute ad eventi atmosferici)	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CIGO. Termine per la domanda di concessione.	Datori di lavoro che fanno ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (Cigo)	In via telematica all'Inps territorialmente competente, indicando: - causa della sospensione o riduzione - presumibile durata - nominativi dei lavoratori interessati - ore richieste.	Il nuovo termine si applica alle sospensioni o riduzioni di orario, verificatesi a partire dal 24 settembre 2015 (D.lgs. n. 148/2015 del 23 settembre 2015).
Entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione ai fini IVA	FATTURA IMMEDIATA. Termine ultimo di emissione/trasmissione della fattura immediata	Soggetti I.V.A.	Modalità elettronica SDI (salvo i casi di esonero o divieto)	Art. 21 co. 4 lettera a) DPR 633/1972.
Prima dell'inizio della prestazione	COMUNICAZIONE LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI. Invio all'Ispettorato territoriale dei dati relativi ai rapporti di lavoro autonomo ex art. 2222.	Generalità dei committenti che operano in qualità di imprenditori	Dal 1° maggio 2022 esclusivamente in via telematica tramite il portale "Servizi Lavoro" del Ministero del Lavoro (N.B non più ammessa procedura transitoria tramite e-mail)	Art. 13, D.L. n. 146/2021, conv. in L. n. 215/2021; art. 14, comma 1, D. Lgs. N. 81/2008. Nota INL n. 29 del 11/1/22.

ESTERO

LA COMMISSIONE UE ATTIVA LA PIATTAFORMA DI BUSINESS MATCHING UE-UCRAINA

La Commissione UE ha attivato la *EU-Ukraine business matching platform* <https://eu-ua-solidarity-lanes.seu.b2match.io/home> con lo scopo di connettere le imprese UE e ucraine.

La piattaforma è gestita dalla rete Enterprise Europe Network e mira sia a trovare soluzioni logistiche per l'import/export di merci da/verso l'Ucraina che a potenziare i contatti commerciali.

Gli interessati possono registrarsi gratuitamente.

Con l'occasione si ricorda **dal 2017 è in vigore, tra UE e Ucraina, un accordo di associazione che prevede la progressiva istituzione di una zona di libero scambio tra i due territori e la progressiva soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie (origine preferenziale).**

L'accordo prevede anche che tale soppressione possa anche essere accelerata.

Al fine di attenuare l'impatto economico negativo dell'aggressione russa all'Ucraina il Parlamento europeo e il Consiglio, con **Regolamento 2022/870¹**, hanno introdotto temporaneamente - **dal 4.6.2022 al 5.6.2023 – un'accelerazione della soppressione dei dazi doganali sugli scambi UE-Ucraina adottando le seguenti misure di liberalizzazione:**

- a) i dazi doganali preferenziali all'importazione nell'Unione di taluni prodotti industriali² originari dell'Ucraina sono fissati a zero;
- b) il regime dei prezzi d'entrata e i contingenti tariffari sono sospesi. Pertanto, non si applicano dazi doganali sull'importazione dei prodotti oggetto di detti regimi;
- c) i dazi antidumping sulle importazioni originarie dell'Ucraina effettuate durante l'applicazione del regolamento in parola non sono riscossi in alcun momento, nemmeno dopo la scadenza del regolamento;
- d) l'applicazione del regolamento (UE) 2015/478³ è temporaneamente sospesa per quanto riguarda le importazioni originarie dell'Ucraina.

L'applicazione delle misure preferenziali di cui ai punti a) e b) è subordinata al rispetto di determinate condizioni, tra le quali il rispetto delle norme e delle procedure in materia di origine (origine preferenziale) conformemente all'Accordo di Associazione.

In caso di mancato rispetto di dette condizioni l'UE può sospendere totalmente o parzialmente i regimi preferenziali così come può ripristinare i dazi qualora il mercato interno UE dovesse essere minacciato dai prodotti ucraini.

¹ REGOLAMENTO (UE) 2022/870 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2022 relativo alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0870&from=IT>

² soggetti all'eliminazione graduale in un periodo di sette anni

³ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0478&from=IT>

AVVIO FASE 2 DEL SISTEMA REX (SISTEMA DEGLI ESPORTATORI REGISTRATI)

Come forse si ricorderà¹ l'anno scorso era stata annunciata l'obbligatorietà della modalità elettronica (al posto di quella cartacea) per richiedere l'iscrizione nella banca dati REX a partire dalla fine del primo-inizio del secondo quadrimestre 2022 (fase 2 Sistema REX).

Ora, con Circolare N.25/2022² del 4.7.2022 l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli comunica che i servizi tecnici della Commissione UE hanno effettivamente dato avvio alla fase 2 del sistema REX ma, **contrariamente a quanto preannunciato, gli operatori economici restano liberi di scegliere la modalità di presentazione della domanda di registrazione al REX** fino a nuova comunicazione, potendo quindi scegliere se **richiedere lo status di esportatore registrato** tramite la **presentazione cartacea dell'allegato 22-06bis del Reg. 2447/2015³ all'ufficio doganale competente** o tramite **l'utilizzo del portale REX⁴**.

La Circolare prosegue presentando le nuove funzionalità del portale REX per gli operatori già registrati nella banca dati REX e in possesso del profilo REXSTP-EXECUTIVE:

- richiesta di revoca della propria registrazione REX
- ritiro della richiesta di revoca della propria registrazione REX
- richiesta di annullamento della revoca della propria registrazione REX

Infine, la Circolare raccomanda di non accedere al portale con il browser Internet Explorer in quanto non supportato.

¹ v. articolo REGISTRAZIONE REX: PROROGA DELL'AVVIO DELLA FASE 2 DEL PORTALE DELL'OPERATORE in ApiWeekly 202107N3 del 21.7.2021

<https://www.apindustria.vi.it/comunicazione/newsletter-apiweekly/1033-apiweekly-2021/apiweekly-202107n3.html>

² <https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/28944274/Circolare+25+2022+-+Sistema+degli+esportatori+registrati+%28REX%29+-+Avvio+della+fase+2.pdf/3b19f5e7-8f85-1c4b-ad70-117c59f3a032?t=1657189603752>

³ V. allegato alla nota Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Prot. 55972/RU del 24.5.2018

<file:///C:/Users/eFassa/Downloads/Nota%20prot.%2055972-RU.%20Req.%20di%20esecuzione%20UE%202018-604-.pdf>

⁴ <https://www.adm.gov.it/portale/i-sistema-degli-esportatori-registrati-rex->

LEGGE TEDESCA SUGLI IMBALLAGGI: NUOVO OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

La legge tedesca sugli imballaggi¹ prevede un **nuovo obbligo a partire dal 1° luglio 2022: la registrazione nel registro centrale degli imballaggi LUCID di tutti i tipi di imballaggi**, contenenti beni, che non rientrano nel sistema duale cioè nell'obbligo di sottoscrizione di un contratto con una delle società² di raccolta e smaltimento dei rifiuti riconosciute.

L'iscrizione si effettua tramite il sito www.verpackungsregister.org

Detti imballaggi sono: **gli imballaggi da trasporto**, gli imballaggi riutilizzabili, gli imballaggi per bevande monouso soggetti a cauzione, gli imballaggi di vendita e gli imballaggi esterni che dopo l'uso in genere non finiscono ai privati come rifiuto, gli imballaggi di vendita di merci pericolose etc..

v. https://www.verpackungsregister.org/fileadmin/files/Themenpaketseiten/Graphic_Packaging_subject_to_system_participation_and_packaging_not_subject_to_system_participation.pdf al link

L'obbligo può essere assolto sia dai fornitori esteri che dagli importatori/distributori tedeschi, a seconda delle condizioni di vendita e di consegna delle merci imballate.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

¹ Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die hochwertige Verwertung von Verpackungen – Legge sull'emissione sul mercato, la raccolta e il riciclaggio degli imballaggi (libera traduzione)

² <https://www.verpackungsregister.org/en/information-orientation/instructions-further-information/systems-overview#c3519>

La nuova legge sugli imballaggi (VerpackG) è entrata in vigore il 1° gennaio 2019 in sostituzione della ordinanza sugli imballaggi (VerpackV) del 21 Agosto 1998, modificata con la quinta riforma del 2 aprile 2008, in vigore dal 1° gennaio 2009.

OPERATIVITÀ DEL NUOVO SISTEMA ALL'IMPORTAZIONE: NOTE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE

Come anticipato in ApiWeekly 202206N2¹ dell'8.6.2022, nell'ambito del processo di reingegnerizzazione dei processi doganali import – sistema informativo AIDA 2.0 - il modello DAU (Documento Amministrativo Unico), in gergo la "bolletta doganale IM" o "messaggio IM", è stato sostituito con i tracciati H.

Inoltre, non essendo previsto, in linea con quanto disposto dalla normativa doganale unionale, l'utilizzo di alcun formulario cartaceo per la presentazione della dichiarazione né per la stampa della medesima, l'Agenzia Dogane Monopoli (ADM) e l'Agenzia Entrate hanno predisposto un apposito prospetto, denominato RIEPILOGO AI FINI CONTABILI DELLA DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE², per consentire agli operatori economici sia di assolvere agli obblighi contabili e fiscali previsti dalla normativa IVA connessi alla registrazione delle "bollette" di importazione che di esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA pagata all'importazione.

Circa **detto prospetto, che al momento non risulta consultabile**, ADM ha pubblicato in data 15 luglio u.s. la nota Prot. 329889/RU del 14.7.2022 nella quale si legge "... **si specifica che, nelle more del completamento delle attività propedeutiche alla produzione del suddetto prospetto, gli operatori economici possono acquisire le informazioni relative all'IVA liquidata nelle dichiarazioni doganali di importazione dal Prospetto di sintesi della dichiarazione di cui all'allegato 2 della Circolare 22/2022.**

Il Prospetto di riepilogo ai fini contabili sarà disponibile dal 21 luglio p.v.."

Il PROSPETTO DI SINTESI DELLA DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE e il PROSPETTO DI SVINCOLO, sono consultabili nel servizio "Gestione documenti – dichiarazioni doganali" del Portale Unico Dogane e Monopoli <https://www.adm.gov.it/portale/> >> Area Riservata³

In data odierna, 20 luglio 2022, **ADM ha pubblicato un altro comunicato⁴** nel quale si legge che, "in considerazione del perdurare delle difficoltà tecniche che si stanno riscontrando nell'invio delle dichiarazioni doganali in AIDA 2.0, fino a successiva comunicazione sarà possibile utilizzare il messaggio IM, indipendentemente dal regime richiesto".

¹ <https://www.apindustria.vi.it/comunicazione/newsletter-apiweekly/1091-apiweekly-202206n2.html> >>
IMPORTAZIONI: DAL 9 GIUGNO NUOVO MODELLO PER DETRARRE L'IVA

² il cui modello è contenuto sia nella Determinazione direttoriale Prot. 234367/RU del 3.6.2022 che nella Circolare ADM N.22/2022 del 2022 (allegato 1)
<https://www.adm.gov.it/portale/-/234367-del-03/06/2022-approvazione-del-prospetto-contabile-delle-dichiarazioni-con-tracciati-h>
<https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/28944274/20220606-235684RU+Circolare+22-2022+H1+H5+prot.235684.pdf/04a8ec26-865c-7b35-7683-91d98de915a4?t=1654523919998>

³ <https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6323589/ADM.ADMUC.REGISTRO+UFFICIALE.0238463.07-06-2022-U.pdf/d5056af5-21e1-2ac4-aef5-0434af92c148?t=1655728047257>

⁴ <https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6262318/20220720-utilizzo-messaggio-IM.pdf/dd92106a-0dab-7d29-8daa-d63d2734845e?t=1658314651636>

PROROGA BONUS EXPORT DIGITALE

Il Bonus Export Digitale è un contributo a fondo perduto del MISE (Ministero Sviluppo Economico) e ICE (Italian Trade and Investment Agency) che punta a sostenere le microimprese manifatturiere nelle attività di internazionalizzazione, attraverso soluzioni digitali.

Il contributo è concesso in regime *de minimis* per i seguenti importi:

→ 4.000 euro alle microimprese a fronte di spese ammissibili inferiori, al netto dell'IVA, a 5.000 euro

→ 22.500 euro alle reti e consorzi a fronte di spese ammissibili non inferiori, al netto dell'IVA, a 25.000 euro.

La scadenza del giorno 15.7.2022 sia per la compilazione che per la presentazione della domanda **è stata prorogata per disponibilità di fondi residui** e il nuovo termine sarà fissato con nuovo provvedimento.

Info: <https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/bonus-export-digitale>

FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LE IMPRESE ESPORTATRICI COLPITE DALLA CRISI UCRAINA – webinar 26.7.2022, h.15:00

Confimi Industria fa parte del Gruppo di Lavoro M.P.M.I. che rappresenta una "piattaforma di dialogo" tra le istituzioni governative e associazioni imprenditoriali, con l'obiettivo condiviso di favorire le esportazioni delle Micro, Piccole e Medie Imprese italiane, attraverso l'organizzazione di iniziative promozionali e di formazione.

Nell'ambito delle attività organizzate dal Gruppo, si segnala la possibilità di partecipare al webinar gratuito **"FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LE IMPRESE ESPORTATRICI COLPITE DALLA CRISI IN UCRAINA"** organizzato da **SACE-SIMEST** e in programma il **26 luglio p.v. alle ore 15:00**.

Oggetto del seminario sarà appunto la presentazione dei nuovi finanziamenti a supporto delle aziende esportatrici in Ucraina e/o Russia e/o Bielorussia e delle aziende esportatrici verso qualunque geografia con approvvigionamenti da Ucraina e/o Russia e/o Bielorussia.

Il webinar sarà ospitato su Teams previa registrazione al seguente link: <https://forms.gle/gvQnKSu9Mab1YwUDA>

Con l'occasione si segnala il portale <https://www.incentivi.gov.it/it> dedicato agli incentivi finanziati dal MISE (Ministero dello Sviluppo Economico).

Si tratta di un motore di ricerca che consente, attraverso un percorso guidato, di trovare e scegliere gli incentivi disponibili.

MODIFICATI I REGOLAMENTI UE SUI CONTINGENTI TARIFFARI E SULLA SOSPENSIONE DEI DAZI PER TALUNI PRODOTTI IN IMPORTAZIONE IN UE

Con **Regolamento (UE) 2022/972¹**, applicabile dall'**1.7.2022**, il Consiglio UE ha modificato il regolamento (UE) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali.

Le decisioni UE nell'ambito dei **contingenti tariffari** rispondono alla finalità di garantire l'approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti agricoli e industriali la cui produzione nell'Unione è insufficiente e quindi evitare perturbazioni del mercato. **I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla.**

Anche la **sospensione autonoma dei dazi** su taluni prodotti è una misura comunitaria tesa a garantire l'approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'UE è inadeguata o inesistente e così evitare perturbazioni del mercato.

Con il **Regolamento (UE) 2022/1008²** è stato modificato, **con effetto a decorrere dall'1.7.2022**, il Regolamento (UE) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali **portando a zero (0%) l'aliquota daziaria applicabile ad un certo numero di merci.**

Il trattamento daziario in ragione del contingente tariffario o della sospensione applicabile ai prodotti interessati è consultabile nel sito dell'Agenzia Dogana Monopoli al link <https://aidaonline7.agenziadoganemonopoli.gov.it/nsitaric/index.html> >> Misure >> Importazione

¹ REGOLAMENTO (UE) 2022/972 DEL CONSIGLIO del 17 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali pubblicato nella GUUE L167 del 24.6.2022

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0972&from=IT>

² REGOLAMENTO (UE) 2022/1008 DEL CONSIGLIO del 17 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali pubblicato nella GUUE L170 del 28.6.2022

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1008&from=IT>

RIPRISTINATI I DAZI ANTIDUMPING SULL'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI LAMINATI PIATTI DI ALLUMINIO CINESI

Con la Decisione di esecuzione (UE) 2022/1178¹ la Commissione UE **non ha prorogato la sospensione dei dazi antidumping definitivi** sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese (a suo tempo istituita dall'articolo 1 della Decisione di esecuzione (UE) 2021/1788 per un periodo di nove mesi).

È pertanto **ripristinato, dal 12.7.2022, il dazio antidumping definitivo del 24.6%** all'importazione in UE dei prodotti laminati piatti in alluminio originari della Repubblica popolare cinese elencati nell'art. 1 par. 1 del Regolamento (UE) 2021/1784².

Un dazio individuale inferiore è applicato alle società cinesi elencate nell'art. 1 par. 2 dello stesso regolamento, subordinatamente alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figurì la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: *«Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte»*.

In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio del 24,6%.

Il Database TARIC <https://aidaonline7.adm.gov.it/nsitaricinternet/> >> *Misure* >> *Taric* >> *Importazione* è stato aggiornato conseguentemente.

¹ DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1178 DELLA COMMISSIONE del 7 luglio 2022 che stabilisce di non prorogare la sospensione dei dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (UE) 2021/1784 sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese pubblicata nella L183 dell'8.7.2022

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1178&from=IT>

² REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1784 DELLA COMMISSIONE dell'8 ottobre 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese pubblicata nella GUUE L359 dell'11.10.2021

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1784&from=EN>

"FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LE IMPRESE ESPORTATRICI COLPITE DALLA CRISI UCRAINA" – atti del webinar 26 luglio 2022

Si è svolto ieri, in collaborazione con SACE-SIMEST il webinar "**Finanziamenti agevolati per le imprese esportatrici colpite dalla crisi in Ucraina**" durante il quale la dr.ssa Francesca Alicata di Simest ha presentato i due nuovi strumenti:

- Sostegno alle imprese esportatrici in Ucraina e/o Russia e/o Bielorussia *attivo dal 12.7.2022*
- Sostegno alle imprese esportatrici con approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia *di prossima attivazione*

Le slides sono disponibili al link www.apindustria.vi.it

DAZI ANTIDUMPING SULL'IMPORTAZIONE DI MECCANISMI PER LA LEGATURA DI FOGLI DI ORIGINE CINA ESTESO A VIETNAM E LAOS

Dal 29.6.2022 la Commissione UE ha istituito un **dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli attualmente classificati con il codice NC ex 8305 10 00 (codici TARIC 8305 10 00 19, 8305 10 00 29, 8305 10 00 39 e 8305 10 00 42) originari della Repubblica popolare cinese.**

Il dazio antidumping applicabile alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese è **esteso** alle importazioni degli stessi tipi di meccanismi per la legatura di fogli **provenienti dal Vietnam, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari del Vietnam** (codici TARIC 8305100011, 8305100021, 8305100037 e 8305100040) e alle importazioni degli stessi tipi di meccanismi per la legatura di fogli **provenienti dalla Repubblica democratica popolare del Laos, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari della Repubblica democratica popolare del Laos** (codici TARIC 8305100013, 8305100023, 8305100038 e 8305100041).

Riferimento giuridico e dettagli:

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1013 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 2022 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese ed esteso al Vietnam e alla Repubblica democratica popolare del Laos in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio – pubblicato nella GUUE L170 del 28.6.2022

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1013&from=IT>

CRISI UCRAINA, SETTIMO PACCHETTO DI SANZIONI UE NEI CONFRONTI DELLA RUSSIA

Il 21 e il 22 luglio è entrato in vigore il c.d. "settimo pacchetto di restrizioni" UE nei confronti della Federazione russa.

Esso consta di quattro regolamenti – Regolamenti (UE) 2022/1269, 2022/1270, 2022/1273, 2022/1274 - e di quattro decisioni – Decisioni (PESC) 2022/1271, 2022/1272, 2022/1276, 2022/1277 - che modificano i Regolamenti n. 833/2014 e n. 269/2014.

Tra le altre disposizioni, il Reg. 2022/1269, all'art. 3 sexdecies, introduce il divieto di acquistare, importare, trasferire, direttamente o indirettamente **l'oro elencato nell'allegato XXVI** originario della Russia e dalla Russia esportato nell'Unione o in qualsiasi paese terzo dopo il 22 luglio 2022 e i prodotti elencati nello stesso allegato che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti vietati.

È vietato anche l'acquisto, l'importazione, il trasferimento, diretti o indiretti, **dell'oro elencato nell'allegato XXVII** originario della Russia e dalla Russia esportato nell'UE dopo il 22 luglio 2022.

Determinati servizi connessi ai beni di cui sopra sono pure soggetti a divieto.

Inoltre, il Reg. 2022/1269 modifica i seguenti allegati del Reg. 833/2014:

- Allegato IV – aggiunte quattro entità
- Allegato VII - riporta importanti modifiche all'elenco dei beni e tecnologie c.d. quasi-duali. Si ricorda che l'Allegato VII contiene i beni e le tecnologie, anche non originari dell'Unione, che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia
- Allegato IX – modello per i formulari di notifica, domanda e autorizzazione
- Allegato X – questo allegato, che elenca i beni e tecnologie idonei all'uso nella raffinazione del petrolio e nella liquefazione del gas naturale, è stato interamente sostituito
- Allegato XXIII – questo allegato, che elenca i beni atti a contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali russe, è stato interamente sostituito.

Per quanto riguarda le restrizioni soggettive, con il Regolamenti 2022/1270-1274 è stato modificato l'allegato I del Reg. n. 269/2014 che contiene l'elenco dei soggetti – persone fisiche e giuridiche, entità e organismi - cui sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati. Tra questi vi è Sberbank.

Alla luce di quanto sopra gli esportatori devono quindi aggiornare le analisi fatte sui beni e le tecnologie, nonché sui soggetti, nelle settimane scorse per verificarne la conformità alla nuova situazione sanzionatoria.

FISCALE

AUTODICHIARAZIONE AIUTI COVID-19: PRIMI "CHIARIMENTI" (INTERROGAZIONE 3-03381)

Dopo la proroga da giugno a novembre dell'autodichiarazione, arrivano i primi chiarimenti.

Pubblichiamo la risposta fornita dal MEF all'interrogazione del senatore De Bertoldi che lo scorso giugno ha colto l'invito di Confimi Industria e ANC di chiedere lumi su alcune questioni interpretative legate al nuovo adempimento previsto dal Provvedimento AdE 27/4/2022 n. 143438, dal D.M. 11/12/2021 nonché dall'**art. 1, comma 13, del D.L. 41/2021** che individua gli aiuti – cui si applicano i successivi commi da 14 a 17 – per i quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle citate sezioni del suddetto *Temporary Framework* (TF).

Una delle questioni riguarda l'**opportunità di avere un elenco esaustivo** degli aiuti, diversi da quelli già puntualmente elencati nella sezione I del quadro A dell'autodichiarazione, da considerare ai fini della compilazione della sezione II nonché, soprattutto, ai fini della verifica di massimali si sezione 3.1. e 3.12 del TF. Come vedrete, della risposta si può apprezzare solo la trasparenza con cui il MEF ammette di non sapere quali siano, rinviando ad altri enti l'opportunità di fare l'elencazione.

Altre questioni sollevate riguardano le **garanzie fornite dal del Fondo centrale di garanzia** ai sensi dell'art. 13, D.L. n. 23/2020. Al riguardo è stato precisato che ha introdotto due tipologie di garanzia:

- in relazione alla garanzia concessa dal Fondo in misura integrale (dunque, nel caso delle garanzie *ex lettera m*), l'intero importo della garanzia (uguale, per effetto della copertura al 100%, all'importo del finanziamento garantito) rappresenta, per tutto il suo importo nominale, un aiuto inquadrato nella sezione 3.1 del Temporary Framework, che concorre, dunque, al plafond ivi previsto (in sostanza i numerosi finanziamenti di 25/30000 garantiti per interno contano come "aiuto" per intero anche se dovranno essere restituiti);
- la garanzia, concessa dal Fondo fino al 90% dell'importo del finanziamento, rappresenta invece un aiuto inquadrato nella sezione 3.2 (quindi fuori dal problema del plafond) e, solo limitatamente all'abbuono di premio di garanzia, concorre nella sezione 3.1 fin dei plafond.

Su altre questioni, la risposta del MEF "glissa".

L'Ufficio fiscale dell'Associazione rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. Tel 0444.232210 E.mail fiscale@apindustria.vi.it.

QUESITI



Legislatura 18ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-03381

Atto n. 3-03381(*in Commissione*)

Pubblicato il 14 giugno 2022, nella seduta n. 439

DE BERTOLDI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* -

Premesso che:

entro il prossimo 30 giugno 2022 gli operatori economici dovranno trasmettere all'Agenzia delle entrate la dichiarazione sostitutiva disciplinata dal decreto ministeriale 11 dicembre 2021 e dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 143438 del 27 aprile 2022, in attuazione delle previsioni dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 41 del 2021 che individua le misure di sostegno per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework (TF);

le istruzioni della modulistica predisposta dall'Agenzia delle entrate riportano che: "ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dalle predette Sezioni, occorre tenere conto delle misure fiscali elencate nel quadro A (...) comprese tutte le altre misure agevolative riconosciute nell'ambito delle citate Sezioni 3.1 e 3.12, diverse da quelle espressamente elencate nella sezione I per le quali va compilata la sezione II 'Altri aiuti', del quadro A";

il documento precisa che i citati "altri aiuti" comprendono espressamente quelli "non fiscali e non erariali", nonché altri aiuti erariali non ricompresi nel regime "ombrello", ma non è fornita un'elencazione esaustiva;

dalla consultazione del registro nazionale degli aiuti e dall'articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2020, si evidenzia che l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non hanno chiesto trattamenti di cassa integrazione è concesso ai sensi della sezione 3.1;

nelle FAQ alla compilazione delle dichiarazioni redditi per l'anno 2021 relative al 2020, l'Agenzia aveva confermato che le somme erogate da altre amministrazioni (ad esempio l'indennità di 600 euro erogata dall'INPS ad artigiani e commercianti ai sensi dell'art. 28 del decreto-legge n. 18 del 2020) non andavano indicate nel prospetto degli aiuti di Stato in quanto non si tratta di aiuti fiscali automatici ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale n. 115 del 2017; analoga esclusione era stata confermata per i finanziamenti garantiti dal Ministero dello sviluppo economico;

la stampa specializzata (come G. Gavelli "Finanziamenti agevolati ad alto rischio errore sugli importi da inserire" su "Il Sole-24 ore" del 4 giugno 2022) ha evidenziato che, ai fini della verifica dei massimali previsti dal TF, pur non formando oggetto della dichiarazione sostitutiva, gli operatori devono considerare fra gli "altri aiuti" anche i finanziamenti garantiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020 e che tale garanzia (come si evince dalla FAQ 28 presente sul sito del fondo di garanzia per le PMI e come si riscontra consultando il registro nazionale degli aiuti) incide, in particolare quella concessa ai sensi del comma 1, lettera m), per l'intero importo del finanziamento sul *plafond* di sezione 3.1. di ciascuna impresa;

risulta inoltre dalla consultazione del registro nazionale degli aiuti che anche le moratorie concesse ai sensi dell'art. 56 del decreto-legge n. 18 del 2020, sono caricate considerando quale elemento di aiuto un importo corrispondente all'importo delle rate sospese, a valere però sulla sezione 3.2,

si chiede di sapere:

quali fra gli esempi citati, che determinano la compilazione della sezione II del quadro A, incida ai fini della verifica del massimale del *plafond* di sezione 3.1 e sezione 3.12 un valore che appare del tutto ingiustificabile per i finanziamenti garantiti dal fondo centrale di garanzia, quale elemento di aiuto, considerato equivalente all'importo del finanziamento che l'operatore dovrà rimborsare;

quali valutazioni di competenza il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto e se non ritenga opportuno rendere nota la lista completa degli aiuti da considerare ai fini della verifica dei massimali.

RISPOSTA



Ministero dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO LEGISLATIVO - FINANZE

Interrogazione a risposta orale n.3-03381
Sen. De Bertoldi (FdI)
in Commissione VI Senato Finanze e Tesoro

ELEMENTI DI RISPOSTA

Con il documento in esame il Senatore Interrogante fa riferimento alla dichiarazione sostitutiva per il monitoraggio degli aiuti Covid ricevuti, da presentare all'Agenzia delle entrate entro il prossimo 30 giugno.

L'articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge n. 41 del 2021 ha infatti previsto che le imprese che hanno ricevuto durante l'emergenza Covid aiuti di Stato sotto forma di contributi, *bonus* e ristori, devono presentare un'apposita autodichiarazione per attestare che l'importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final*, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19» (*Temporary Framework*) e che siano rispettate le diverse condizioni ivi previste nella Sezione 3.12 del suddetto Quadro.

Nel testo dell'interrogazione l'Interrogante evidenzia in particolare che:

“...le istruzioni della modulistica predisposta dall'Agenzia delle entrate riportano che: "ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dalle predette Sezioni, occorre tenere conto delle misure fiscali elencate nel quadro A (...) comprese tutte le altre misure agevolative riconosciute nell'ambito delle citate Sezioni 3.1 e 3.12, diverse da quelle espressamente elencate nella sezione I per le quali va compilata la sezione II 'Altri aiuti', del quadro A";

Il Senatore interrogante rileva che i citati "altri aiuti" comprendono espressamente quelli "non fiscali e non erariali", nonché altri aiuti erariali non ricompresi nel regime "ombrello", ma non è fornita un'elencazione esaustiva"; a tale riguardo il Senatore riporta alcune misure (non fiscali) eventualmente riconducibili alla sezione II del citato modello di dichiarazione.

Ciò posto, il Senatore interrogante chiede di sapere:

- "quali fra gli esempi citati, che determinano la compilazione della sezione II del quadro A, incida ai fini della verifica del massimale del plafond di sezione 3.1 e sezione 3.12 (...);
- "quali valutazioni di competenza il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto e se non ritenga opportuno rendere nota la lista completa degli aiuti da considerare ai fini della verifica dei massimali."

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria e del Ministero dello sviluppo economico, si rappresenta quanto segue.

Giova, anzitutto, segnalare che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 giugno u.s., il termine del 30 giugno 2022 per la presentazione dell'autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19" (come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021) è stato ufficialmente prorogato al 30 novembre 2022.

Ciò premesso, il Ministero dello sviluppo economico, con riferimento agli aiuti connessi alle garanzie del Fondo centrale di garanzia, rilasciate ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020, fa presente che il citato articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020 ha introdotto due tipologie di garanzia:

- una prima tipologia di garanzia, concessa nella misura del 100%, che assiste finanziamenti di importo ridotto concessi alle imprese ed ai lavoratori autonomi danneggiati dalla pandemia e che trova la sua disciplina nella lettera m) del predetto articolo 13, comma 1;
- una seconda tipologia di garanzia, concessa fino al 90% dell'importo del prestito, che trova la sua principale disciplina nella lettera c) del predetto articolo 13, comma 1.

La prima garanzia è concessa ai sensi e nei limiti previsti dalla sezione 3.1 del *Temporary framework*, dal momento che la Commissione europea assimila una garanzia integrale (copertura al 100%) su un finanziamento bancario a un contributo a fondo perduto (dal momento che nessuna valutazione del merito di credito è operata sul prestatore e nessun rischio assume il soggetto che eroga il finanziamento). Questa tipologia di garanzia incide, ai fini della verifica del massimale del plafond, per l'intero importo.

La seconda tipologia di garanzia è concessa ai sensi e nei limiti previsti dalla sezione 3.2 del *Temporary framework*. In tal caso, diversamente dalla sezione 3.1 dove è previsto un plafond massimo di aiuto per impresa (oggi pari a 2,3 milioni di euro), la sezione 3.2 prevede dei limiti massimi dell'importo del finanziamento, parametrati al fatturato dell'impresa o al suo monte salari. La sezione 3.2 prevede, altresì, che tali garanzie siano concesse a fronte del versamento di un premio annuale di garanzia, in misura almeno pari ai premi annui riportati nella tabella di cui alla stessa sezione 3.2. Tuttavia, il Legislatore, nel richiamato articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020, tra le varie condizioni di favor per le imprese, ha previsto anche la completa gratuità della garanzia rilasciata dal Fondo. Pertanto, dal momento che il Fondo rilascia, per effetto di tale previsione, garanzie gratuite, il differenziale tra il premio di garanzia imposto dalla sezione 3.2 del TF e il premio (come detto, pari a 0) applicato all'impresa, costituisce un ulteriore elemento di aiuto connesso alla garanzia del Fondo, che va necessariamente inquadrato, in termini tecnici di "abbuono di premio di garanzia", nella sezione 3.1 del TF.

Ricapitolando, per maggior chiarezza, in relazione alla garanzia concessa dal Fondo in misura integrale (dunque, nel caso delle garanzie cd. ex lettera m), l'intero importo della garanzia (qui uguale, per effetto della copertura al 100%, all'importo del finanziamento garantito) rappresenta, per tutto il suo importo nominale, un aiuto inquadrato nella sezione 3.1 del TF, che concorre, dunque, al *plafond* ivi previsto (attualmente, come detto, pari a 2,3 milioni di euro). La garanzia, concessa dal Fondo fino al 90% dell'importo del finanziamento, rappresenta un aiuto inquadrato nella sezione 3.2 e, limitatamente all'abbuono di premio di garanzia, nella sezione 3.1. Anche in tal caso, limitatamente a questa componente, l'aiuto rileva ai fini del *plafond* di cui alla medesima sezione 3.1.

In relazione, invece, al secondo quesito - vale a dire se non ritenga opportuno rendere nota la lista completa degli aiuti da considerare ai fini della verifica dei massimali - si fa presente che nella dichiarazione sostitutiva sono stati inseriti analiticamente gli aiuti elencati nell'articolo 1 del DM 11 dicembre 2021. Tuttavia, ai fini del rispetto dei massimali di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del *Temporary Framework*, concorrono tutti gli aiuti concessi nell'ambito delle predette sezioni, anche quelli di natura non fiscale e/o non erariali.

Tra gli altri aiuti (Sezione II del Quadro A) possono, quindi, essere compresi aiuti non conosciuti dall'Agenzia delle entrate perché concessi da altre amministrazioni per i quali non è possibile fornire un elenco (le autorità concedenti saranno in grado di fornirlo).

LE NOVITA' DEL C.D. "SEMPLIFICAZIONI" (DL 73)

Nella G.U. del 21/6/2022, è stato pubblicato DL n. 73/2022 (in corso di conversione)¹, c.d. "Decreto Semplificazioni", in vigore dal 22/6/2022, contenente "Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali". Pubblichiamo, in sintesi, le novità fiscali di maggior rilievo².

DATI 8 - 5 - 2‰ INVIATI TELEMATICAMENTE DAL SOSTITUTO

In base alle nuove disposizioni il **sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale** (come comunicato ai propri sostituiti entro il 15.1 di ogni anno) è tenuto a:

- controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituto, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni e ai crediti d'imposta (come già previsto in passato);
- consegnare al sostituto, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione (come già previsto in passato);
- **trasmettere telematicamente** all'Agenzia delle Entrate, oltre alle dichiarazioni elaborate e ai relativi prospetti di liquidazione, **anche i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'8 - 5 - 2‰**, entro i termini differenziati in base alla data di presentazione della dichiarazione, come già previsto in passato e di seguito riportato.

Data presentazione dichiarazione da parte del sostituto	Termine invio dichiarazione all'Agenzia delle Entrate da parte del sostituto
entro il 31.5	15.6
dall'1.6 al 20.6	29.6
dal 21.6 al 15.7	23.7
dal 16.7 al 31.8	15.9
dall'1.9 al 30.9	30.9

Entro tali termini va altresì comunicato il risultato finale delle dichiarazioni fermo restando quanto previsto dall'art. 16, comma 4-bis, DM n. 164/99 (comunicazione del risultato finale della dichiarazione da parte dell'Agenzia delle Entrate al sostituto per le operazioni di conguaglio);

- **conservare fino al 31.12 del secondo anno successivo** a quello di presentazione, oltre alla copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione, **anche le schede relative alle scelte dell'8 - 5 - 2‰**.



Quando sopra trova applicazione **a decorrere dalle dichiarazioni relative al 2022** (periodo d'imposta in corso al 22.6.2022, data di entrata in vigore del c.d. "Decreto Semplificazioni" in esame) e pertanto dal **mod. 730/2023**.

DIFFERIMENTO PRESENTAZIONE LIPE / MOD. INTRA

È disposto il differimento di alcune scadenze fiscali. In particolare:

- è differito **dal 16.9 al 30.9** il termine di presentazione della Comunicazione dei dati della liquidazione periodica IVA relativa al **secondo trimestre**. Così, la LIPE relativa al secondo trimestre 2022 scade il 30.9.2022;

¹ Il testo è disponibile su questo link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/06/21/143/sg/pdf>

² Con la collaborazione del Centro Studi Seac (Info azienda - luglio 2022)

- è fissato **entro il mese successivo al periodo di riferimento** il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi (mod. Intra):
 - delle cessioni / acquisti di beni intracomunitari;
 - delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE.

LIMITI VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO

Relativamente all'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche l'art. 6, comma 2, DM 17.6.2014 dispone, tra l'altro, che:

- se l'importo dovuto per il primo trimestre è non superiore a € 250, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre (30.9);
- se l'importo dovuto per le fatture elettroniche emesse nei primi 2 trimestri è complessivamente non superiore a € 250, il pagamento dell'imposta di bollo relativa a tali trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta riferita al terzo trimestre (30.11).

Ora, per le fatture elettroniche emesse a decorrere dall'1.1.2023, la predetta soglia di € 250 è innalzata a € 5.000.

DIFFERIMENTO DICHIARAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO

È disposto il **differimento dal 30.6.2022 al 30.9.2022** del termine di presentazione della **dichiarazione dell'imposta di soggiorno** per il 2020 e per il 2021.

EROGAZIONE RIMBORSI FISCALI AGLI EREDI

Con l'introduzione del nuovo comma 6-bis all'art. 28, D.Lgs. n. 346/90 è disposto che i rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle Entrate spettanti al de cuius, salvo diversa comunicazione degli interessati, sono erogati per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria, ai chiamati all'eredità indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l'eredità è devoluta per legge. Il chiamato all'eredità che non intende accettare il rimborso fiscale deve darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate e riversare alla stessa l'importo erogato.

DICHIARAZIONE REDDITI PRECOMPILATA

In base ai commi 1 e 2 dell'art. 5, D.Lgs. n. 175/2014 è prevista una limitazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate all'effettuazione dei controlli formali sulle dichiarazioni precompilate trasmesse direttamente o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale.

In particolare, se la dichiarazione precompilata è trasmessa:

- senza modifiche rispetto ai dati già presenti nel modello;
- oppure
- con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta (come, ad esempio, variazione dei dati anagrafici o del sostituto d'imposta);

non viene effettuato il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati.

Inoltre, qualora la dichiarazione precompilata sia presentata, **con o senza modifiche** dei dati, tramite un CAF / professionista abilitato, il controllo formale è effettuato nei confronti dell'intermediario stesso. In tal caso, il controllo da parte dell'Agenzia è effettuato con riguardo alla corretta apposizione del visto di conformità anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata.

Ora, il Decreto in esame prevede che la dichiarazione precompilata presentata da parte di un CAF / professionista abilitato:

- **non è soggetta al controllo formale** dei dati riferiti agli oneri forniti da soggetti terzi se presentata, **senza modifiche**;
- **è soggetta al controllo formale** se presentata **con modifiche**. In tal caso è inoltre stabilito che il controllo formale non è effettuato sui dati non modificati delle spese sanitarie. A tal fine il CAF / professionista abilitato acquisisce dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al STS e verifica la relativa corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l'Agenzia effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al STS.



Le novità in esame trovano applicazione a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 22.6.2022, ossia dal **mod. 730/2023 relativo al 2022**.

ATTESTAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO

Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per i contratti di locazione a canone concordato è necessario, **alternativamente**, che:

- il contratto sia stipulato con l'assistenza di almeno una delle Organizzazioni / Associazioni della proprietà edilizia o dei conduttori firmatarie degli Accordi Territoriali (c.d. "contratti assistiti");
- la rispondenza del contratto stipulato autonomamente tra le parti con gli Accordi Territoriali sia certificata da un'**apposita attestazione rilasciata da una delle Organizzazioni firmatarie di detti Accordi riportante la conformità del contratto all'Accordo Territoriale vigente** (c.d. "contratti non assistiti").

Ora il Legislatore precisa che la citata attestazione (richiamata dagli artt. 1, comma 8, 2, comma 8 e 3, comma 5, DM 16.1.2017) **può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio**, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del Comune a cui la stessa si riferisce.

DERIVAZIONE RAFFORZATA MICRO-IMPRESE

Per effetto della modifica dell'art. 83, comma 1, TUIR:

- l'esclusione dall'applicazione del c.d. "**principio di derivazione rafforzata**" è ora circoscritta alle **micro-imprese ex art. 2435-ter**, C.c. che non hanno "optato" per la redazione del bilancio in forma ordinaria. Di conseguenza in caso di **redazione del bilancio in forma ordinaria**, anche per tali soggetti "*valgono ... i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai ... principi contabili*".



La novità in esame che, come evidenziato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame, consente alle micro-imprese di evitare la gestione di un "doppio binario", determinato dal fatto che in relazione ad alcune poste contabili non si assumono ai fini fiscali i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai Principi contabili è applicabile dal periodo d'imposta in corso al 22.6.2022, ossia, in generale, dal 2022;

- i **criteri di imputazione temporale** hanno effetto ai fini fiscali anche con riferimento alle voci di bilancio contabilizzate a seguito della **correzione di errori contabili**. Nella citata Relazione illustrativa è specificato che tale previsione "*evita ... alle imprese la presentazione di un'apposita dichiarazione integrativa (IRESIRAP) del periodo in cui la componente di reddito avrebbe dovuto essere contabilizzata ed eliminando i connessi oneri di adempimento*".

ABROGAZIONE DISCIPLINA SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA

A **decorrere dal** periodo d'imposta in corso al 31.12.2022, ossia, in generale, dal **2022**, è **abrogata** la disciplina di cui all'art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, DL n. 138/2011, in base alla quale sono considerate "**di comodo**" le società c.d. "**in perdita sistematica**", ossia quelle che, pur superando il test di operatività sui ricavi:

- risultano in perdita per 5 periodi d'imposta consecutivi;
- in un quinquennio:
 - risultano in perdita per 4 periodi d'imposta;
 - per il **restante periodo d'imposta** dichiarano un **reddito inferiore a quello minimo** presunto determinato ai sensi dell'art. 30, Legge n. 724/94.

ABROGAZIONE ADDIZIONALE IRES

A **decorrere dal** periodo successivo a quello in corso al 31.12.2020, ossia, in generale, dal **2021**, è **abrogata** l'addizionale IRES di cui all'art. 3, Legge n. 7/2009 (pari al 4% dell'utile) applicabile alle società / enti commerciali residenti in Italia:

- che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con partecipazioni di controllo e di collegamento e con immobilizzazioni materiali e immateriali nette dedicate a tale attività con valore di libro superiore al 33% della corrispondente voce di bilancio;

- emittenti azioni / titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;
- con una capitalizzazione superiore a € 20 miliardi determinata sulla base della media delle capitalizzazioni rilevate nell'ultimo mese di esercizio sul mercato regolamentato.

DEDUZIONE IRAP DIPENDENTI

Il Legislatore ha modificato "formalmente" le disposizioni in materia di deduzioni IRAP per il personale dipendente. In particolare:

- è confermata la deducibilità integrale del costo del lavoro dei dipendenti a tempo indeterminato, ora prevista come deduzione a sè stante;
- **le deduzioni previste:**
 - dal comma 1, lett. a), nn. 1 e 5, ossia rispettivamente la deduzione per contributi INAIL e per spese per apprendisti, disabili e CFL;
 - dal comma 4-bis.1, ossia la deduzione di € 1.850;ora si applicano con riferimento ai **lavoratori a tempo determinato**.

Dette modifiche decorrono dal periodo d'imposta precedente a quello in corso al 22.6.2022, ossia in generale già dal 2021.

ESTEROMETRO

L'invio all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni (cessioni / prestazioni) verso / da soggetti non stabiliti in Italia (c.d. "esterometro") **non è richiesto**, oltre che nel caso in cui l'operazione è certificata da bolletta doganale o da fattura elettronica tramite SdI, **anche per gli acquisti di beni / servizi territorialmente non rilevanti ai fini IVA in Italia** ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies, DPR n. 633/72 **di importo non superiore a € 5.000** (considerando la singola operazione). Trattasi, in particolare, degli acquisti di carburante, delle prestazioni alberghiere / dei ristoranti effettuate all'estero.

TERMINE REGISTRAZIONE ATTI IN TERMINE FISSO

È **differito da 20 a 30 giorni** il termine:

- per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso;
- per la "denuncia", a carico delle parti contraenti / relativi aventi causa e di coloro nel cui interesse è richiesta la registrazione, dell'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, dell'esecuzione dell'atto prima dell'avveramento della condizione / verificarsi degli eventi che danno luogo ad un'ulteriore liquidazione dell'imposta di registro.

PAGAMENTO TELEMATICO IMPOSTA DI BOLLO

In base al nuovo comma 596-bis all'art. 1, Legge n. 147/2013 è prevista la possibilità da parte dell'Agenzia delle Entrate di **estendere**, con un apposito Provvedimento, **le modalità di pagamento in via telematica dell'imposta di bollo** agli atti, documenti e registri di cui al DPR n. 642/72.

MONITORAGGIO FISCALE OPERAZIONI DA / VERSO L'ESTERO

È **ridotto da € 15.000 a € 5.000** l'importo delle operazioni che gli intermediari bancari / operatori finanziari / operatori non finanziari devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate con riferimento ai trasferimenti da / verso l'estero di mezzi di pagamento effettuati per conto / a favore di persone fisiche, enti non commerciali / società semplici e associazioni professionali. Peraltro non è più richiesta l'individuazione delle operazioni "frazionate".



La novità in esame è applicabile dalle comunicazioni relative alle **operazioni effettuate nel 2021**.

ESENZIONE IVA PRESTAZIONI SANITARIE

Intervenendo sull'art. 10, comma 1, n. 18, DPR n. 633/72 è disposto che l'**esenzione IVA** prevista per le prestazioni sanitarie di diagnosi / cura / riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie **"si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al numero 19)**, quando **tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di cui al presente numero; in tal caso,**

*l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura **fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo***".

La nuova disposizione estende il regime di esenzione IVA alle prestazioni rese da **case di ricovero e cura non convenzionate** con il sistema sanitario e quest'ultima acquista la prestazione sanitaria da un professionista che applica l'esenzione in esame.

In tale fattispecie l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura **fino a concorrenza del corrispettivo dovuto al professionista sanitario**.

IVA AL 10% PER "RICOVERO E CURA" NON ESENTE E ACCOMPAGNATORI

Modificando il n. 120 della Tab. A, Parte III, DPR n. 633/72 che prevede **l'aliquota IVA ridotta del 10%** per le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'art. 6, Legge n. 217/83 e alle prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari è ora disposto che la stessa **aliquota IVA del 10% è applicabile anche** alle:

- prestazioni di **ricovero e cura**, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, **diverse da quelle esenti** ai sensi dell'art. 10, comma 1, nn. 18 e 19;
- prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all'art. 10, comma 1, n. 19 e da case di cura non convenzionate.

Con riferimento alle prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate, la nuova formulazione del citato n. 120 specifica che l'aliquota IVA ridotta del 10% è applicabile se il ricovero è presso i soggetti di cui all'art. 10, comma 1, n. 19.

DELIBERA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale IRPEF con i nuovi scaglioni IRPEF stabiliti dall'art. 1, comma 2, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022), **i Comuni hanno la possibilità di deliberare la misura dell'addizionale comunale IRPEF entro il 31.7.2022** (anziché entro il termine del 31.3 fissato dal comma 7 del citato art. 1).

Nei Comuni per i quali:

- nel 2021 risultano vigenti aliquote dell'addizionale differenziate per scaglioni di reddito;
- e
- **non viene adottata** la predetta delibera di adeguamento ai nuovi scaglioni **entro il 31.7** oppure la stessa **non viene trasmessa al MEF entro il 20.12** per la pubblicazione sul sito Internet dello stesso ai sensi dell'art. 14, comma 8, D.Lgs. n. 23/2011;

l'addizionale comunale IRPEF per il 2022 si applica **sulla base dei nuovi scaglioni IRPEF e delle prime 4 aliquote vigenti nel Comune nel 2021**, con eliminazione dell'ultima.

PROROGA REVERSE CHARGE CONSOLE, TABLET PC, LAPTOP

È prorogata fino al 31.12.2026 l'applicazione del reverse charge per le operazioni riguardanti:

- cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni;
- cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, microprocessori e unità centrali di elaborazione, prima dell'installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
- trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
- trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
- cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore.

ENTI TERZO SETTORE

Con la modifica dell'art. 104, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) è disposta l'applicazione agli Enti del Terzo settore (diversi da ODV e APS, coinvolte nel processo di migrazione, e dalle ONLUS, ai quali le norme agevolative si applicano in forza del dettato del comma 1), che hanno conseguito l'iscrizione nel RUNTS (acquisendo ex novo la qualifica di ETS), delle disposizioni fiscali non sottoposte a regime autorizzatorio dell'UE a decorrere dall'operatività del RUNTS, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento.

REGISTRAZIONE AIUTI DI STATO

È disposta la proroga dei termini di registrazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, degli aiuti di Stato nel Registro Nazionale (RNA).

In particolare, con riferimento agli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione / autorizzazione alla fruizione comunque denominati ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione / autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma soltanto a seguito della presentazione della dichiarazione resa ai fini fiscali, è differito:

- al 30.6.2023 il termine in scadenza nel periodo 22.6 - 31.12.2022;
- al 31.12.2023 il termine in scadenza nel periodo 1.1 - 30.6.2023;

per la registrazione nel RNA nonché nel Registro aiuti di Stato-SIAN degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione UE C(2020) 1863 final.



Alla proroga in esame è collegato il **differimento al 30.11.2022** dell’invio da parte del contribuente dell’**autodichiarazione** attestante il rispetto dei massimali di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework degli **aiuti COVID-19**.

PROROGA DICHIARAZIONE IMU 2021

È prorogato dal 30.6 al **31.12.2022** il termine di **presentazione della dichiarazione IMU relativa al 2021**.

Come desumibile dalla citata Relazione illustrativa **“è in corso di approvazione il nuovo modello dichiarativo nel quale, tra l’altro, è presente un apposito campo dedicato alla «Esenzione Quadro Temporaneo Aiuti di Stato»**, che deve essere utilizzato nel caso in cui il contribuente abbia usufruito di benefici fiscali derivanti appunto dal Quadro temporaneo Aiuti di Stato che hanno interessato l’IMU durante il periodo dell’emergenza epidemiologica del COVID-19.

L’Ufficio fiscale dell’Associazione rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. Tel 0444/23210 email

fiscale@apindustria.vi.it

NUOVO ESTEROMETRO DA LUGLIO: CHIARIMENTI CIRCOLARE ADE 26/E

Con **circolare 26/E del 13 luglio 2022**¹, l'AdE ha espresso alcune apprezzabili posizioni in merito al nuovo esterometro in vigore, com'è noto, per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022.

Per gli eventuali ritardi di trasmissione (non così improbabili soprattutto lato acquisti) aiutati che il fisco t'aiuta, ma devi usare la carta! È questo, in sostanza, il filo conduttore attraverso il quale gli adempimenti Iva (pesantemente sanzionabili ai sensi dell'articolo 6 del d.Lgs 471/97) ed esterometro possono rimanere autonomi con il beneficio, in caso di ritardo di invio del flusso XML, che ad essere sanzionabile sarà esclusivamente la comunicazione (con i soli 2 euro per intenderci) e non anche l'adempimento Iva laddove (grazie alla carta) risulti posto in essere tempestivamente². Rimane fermo che l'invio dell'XML – se tempestivo – assorbe l'adempimento Iva senza obbligo della doppia gestione (analogica ed elettronica).

Degno di attenzione anche il chiarimento secondo cui la fattura attiva verso il non residente è sempre quella analogica quando l'XML è abbinato alle 7X. A normativa vigente (con tempistiche più stringenti del passato) ciò consente, come diremo, di vedere il bicchiere "mezzo pieno".

In merito al contenuto dell'XML è passata, infine, la tesi distensiva che (a differenza di quanto annunciato dalla stampa il 5/7/2022 a seguito di un convegno) non richiede necessariamente la descrizione dettagliata del contenuto (natura, quantità, qualità) della fornitura laddove si faccia rinvio al documento emesso/ricevuto.

A nostro giudizio le posizioni della circolare vanno quindi accolte con favore nell'auspicio di tempi migliori³.

Della circolare emerge un solo nodo oscuro ed è quello in cui l'Agenzia dice (§ 1.1) che l'esterometro deve avere ad oggetto tutte le operazioni con i soggetti esteri, *"ivi compresi i consumatori [in quest'ultimo caso ... solo ove il corrispettivo dell'operazione sia comunque certificato, tramite fattura o altro documento]"*; la posizione dell'Agenzia continua ad essere non inequivocabile e non è chiaro, in sostanza, se l'Agenzia voglia o meno – fra le altre - i corrispettivi delle vendite a distanza (verso privati UE) di chi ha aderito al regime OSS. Vedremo, sul punto dovranno decidersi di dire le cose in modo chiaro.

Integrazione e/o autofattura acquisti da NR (TD17, TD18 e TD19)

La circolare precisa che:

- (i) non è obbligatorio assolvere gli obblighi di integrazione/autofattura (cioè l'adempimento Iva a cui fa seguito la doppia annotazione vendite/acquisti)⁴ mediante la procedura di trasmissione dei dati tramite XML utilizzando il TD17, TD18 e TD19, ma il mancato/tardivo invio costituisce violazione dell'obbligo dell'esterometro (§ 2.7); rimane fermo che l'utilizzo elettronico di detti documenti in taluni casi (cioè quando tempestivo) può soddisfare contestualmente sia l'adempimento Iva che l'esterometro;

¹ Vedi testo in allegato.

² La posizione è in linea con quanto abbiamo già sostenuto su queste pagine: vedi "Reverse charge elettronico o mero esterometro?" su Apiweekly 202206N5.

³ Si ricorda che in seno ai lavori di conversione del DL 73/2022 sono stati presentati alcuni emendamenti (suggeriti da Confimi Industria e ANC) mirati a ricercare tempistiche più distensive.

⁴ Si ricorda che l'integrazione è la tecnica richiesta a fronte di fornitori UE; l'autofattura quando il fornitore è extra UE (per maggiori dettagli vedi Apiweekly 202206N5)

- (ii) il movimento di trasmissione dati (XML) delle operazioni passive **“avrà rilevanza ai soli fini dell’assolvimento del relativo obbligo e delle correlate sanzioni in caso di inadempimento”** (cioè i 2 euro dell’art. 11, comma 2-quater, del d.Lgs 471/97) – e questo è un passaggio importante per la relativa serenità di tutti – rimanendo però **“autonomamente sanzionalibili le eventuali diverse violazioni degli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione”** (§ 2.10) e cioè degli ordinari adempimenti Iva; in tal senso viene anche ribadito (§ 2.8) che in caso di tardiva trasmissione dei dati delle operazioni passive non si concretizza **“in linea generale”** anche il tardivo assolvimento dell’imposta tramite integrazione/autofattura fermo restando che detto adempimento è autonomo **“rispetto alla tardiva (od omessa) trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero”**;
- (iii) per gli acquisti da extra UE (si pensi al diffuso acquisto, tramite Amazon, dal noto “... Schen Zen ...” – Cina) è confermato che l’invio del file XML può avere (ma non è un obbligo) **effetto “sostitutivo”** costituendo ad ogni effetto l’autofattura articolo 17 comma 2 (§ 2.5 e § 2.6).

Autofattura elettronica con effetto sostitutivo (TD17 e TD19 da extra UE)

Nel caso da ultimo citato (quando cioè si vuole godere dell’effetto sostitutivo e quindi godere dell’ebbrezza di non emettere autofattura articolo 17 comma 2 anche su carta) **bisogna stare attenti ai termini Iva** (di emissione e registrazione delle fatture/autofatture) che con la nuova disciplina non sono cambiati (come conferma la circolare infra § 2.9).

Ad applicare il RC esclusivamente in modalità elettronica bisogna quindi prestare attenzione ai termini **dell’articolo 21 comma 4** del dPR 6337/2 e al momento di effettuazione (articolo 6 del dPR 633/72 e articolo 39 del DL 331/93) ricordando che ai fini Iva l’autofattura va emessa nella tempistica immediata dei 12 gg (vedi caso 1) e solo nei casi derogati dalla norma (vedi caso 4) si arriva al termine differito del 15 del mese successivo che è invece sempre riconosciuto per la tecnica dell’integrazione (caso 2, 3 e 5); in merito la circolare - infra § 2.2 – ricorda solo il caso dei servizi generali ma il concetto è inequivocabile e – a normativa vigente – è questa l’unica chiave di lettura tenendo conto dei chiarimenti di prassi¹. Schematizziamo le varie casistiche nella tavola che segue.

Tavola 1 – mappa tempistiche acquisti da NR

Caso	Metodo e termini Iva reverse charge	Annotazione registri	Scadenza e modalità trasmissione XML
1 Acquisto interno di beni mobili da fornitore extra UE	Autofattura articolo 17 co.2 Entro 12 gg dal momento di effettuazione (*)	Registro vendite: entro il 15 mese successivo con imputazione a mese effettuazione Registro acquisti: entro termine liquidazione in cui viene esercitata detrazione	TD19 da trasmettere: entro il 15 del mese successivo se mero flusso estero (autofattura cartacea); entro 12 gg dall’effettuazione se autofattura elettronica (data XML = data effettuazione)

¹ Vedi nota (*) in calce alla Tavola 1.

2 Come sopra ma fornitore UE	Integrazione articolo 17 co. 2 e artt. 46-47 Mese arrivo fattura fornitore (**)	Come sopra ma con imputazione riferimento mese arrivo fattura	TD19 da trasmettere entro il 15 del mese successivo arrivo fattura (data XML = data arrivo fattura fornitore UE)
3 Acquisto intracomunitario di beni	Come caso 2	Come caso 2	TD18 entro il 15 del mese successivo arrivo fattura (data XML = data arrivo fattura fornitore UE)
4 Acquisto servizi generali (art. 7-ter co.1/a) da fornitore stabilito extra UE	Autofattura articolo 17 co.2 Entro 15 del mese successivo effettuazione	Come caso 1	TD17 entro il 15 del mese successivo (data XML = data effettuazione)
5 Acquisto servizi generali (art. 7-ter co.1/a) da fornitore stabilito UE	Come caso 2	Come caso 2	TD17 entro il 15 del mese successivo (data XML = data ricezione fattura fornitore UE)
6 Altri acquisti operazioni (acquisto immobili o servizi speciali)	Come caso 1 se fornitore extra UE Come caso 2 se fornitore UE	Come caso 1 se fornitore extra UE Come caso 2 se fornitore UE	TD17 o TD19 a seconda si tratti rispettivamente di servizi o di beni
<p>(*) Nel caso di pagamento e/o fatturazione anticipata rispetto alla spedizione/consegna non vale la fatturazione differita se d.d.t. mancante o successivo (circ. 27/E/1975 e 18/E/2014); valgono termini differiti se spedizione/consegna documentata da d.d.t. antecedente fatto anticipatorio.</p> <p>(**) Autofattura articolo 46 comma 5 D.L. 331/93 (TD20) se la fattura non arriva entro il 2° mese successivo al momento di effettuazione dell'operazione</p>			

Fatturazione attiva ed esterometro (TD01 e TD24)

La fattura elettronica non è obbligatoria verso i non residenti/stabiliti, salvo dal 1/7/2022 per le cessioni di beni verso operatori di San Marino¹. L'obbligo della FE è infatti in vigore, fin dal 2019, per le operazioni fra residenti (obbligo allargato dal 1/7/2022 anche per i forfettari con volume dei ricavi/compensi dell'anno precedente superiore a € 25.000).

Dove non viene emessa fattura elettronica scatta, tuttavia, l'obbligo dell'esterometro (comma 3-bis dell'articolo 1 del d.Lgs 127/2015) che dal 1° luglio 2022 va gestito con le medesime scadenze (immediate o differite a seconda del caso) e classi documentali (TD01 e TD24) previste per la fatturazione attiva.

¹ Vedi Apiweekly 202206N4.

La nuova circolare conferma al riguardo che:

- 1) non vi è un unico termine fisso di trasmissione (§ 2.2) ma che lo stesso dipende da caso a caso (si veda, per le situazioni più diffuse, quanto riassunto a tavola 2);
- 2) per l'emissione di una fattura (analogica) anticipata – solitamente soggetta al termine dei 12 gg - non è possibile fruire, ai fini esterometro, del maggior termine previsto dall'articolo 23 per l'annotazione della fattura entro il 15 del mese successivo (§ 2.4).

In parte innovativa risulta invece la posizione rintracciabile al § 3.1, in materia di conservazione, da cui pare emergere che l'XML trasmesso con il codice destinatario convenzionale "XXXXXXX" a cessionario/committente diverso da IT non rappresenti mai una fattura elettronica bensì la mera coda comunicativa (esterometro) di un documento (fattura) analogico.

L'affermazione può destare stupore ma diciamo che l'interpretazione non è sbagliata poiché, in effetti, il SdI non recapita mai oltre confine le fatture con le 7X e siccome per definizione la fattura si ha per emessa solo quando spedita, consegnata o messa a disposizione dell'altra parte (art. 21 co.1) il ragionamento non è peregrino. A voler vedere il bicchiere mezzo pieno va poi osservato che l'affermazione torna ottima per smorzare i problemi sanzionatori in caso di ritardo nella trasmissione dell'XML. Problemi riducibili pertanto ai famosi 2 euro ferma restando che l'emissione analogica (con relativa ineludibile consegna) e l'annotazione nel registro vendite risulti tempestiva. Rimane poi fermo, aggiungiamo noi, che fin da subito (aprile 2018) era stato detto che verso i non residenti le fatture elettroniche si possono fare con le 7X anche verso i NR (in tal senso anche faq AdE n. 77/2019), ferma restando la consegna dell'esemplare cartaceo al cliente.

Ma quel è, quindi, il punto di tali sofismi? Perché mi deve interessare capire se siamo di fronte ad una fattura elettronica a tutti gli effetti oppure ad una fattura analogica con relativo flusso esterometro (soggetto, come detto, a termini di trasmissione identici a quelli di emissione della fattura)?

Il motivo lo tratteggia la circolare laddove precisa che ai sensi dell'articolo 39 comma 3 del DPR 633/72 la fattura propriamente elettronica SDI deve essere conservare a norma, mentre le altre possono essere conservare a norma.

Tradotto: se il PDF è identico nel contenuto all'XML quello che mandi al SDI (anche se sarebbe esterometro) ovvero il documento che – attraverso il servizio gratuito ADE per chi l'ha attivato – va in conservazione sostitutiva automatica può essere considerato una fattura assorbendo automaticamente il problema di un doppio obbligo di conservazione. In sostanza il problema si assorbe automaticamente quando la copia pdf per il cliente viene generata dall'XML (e quindi c'è sicuramente coincidenza sostanziale fra i due documenti) mentre un minimo di attenzione – con eventuale conseguente obbligo di doppia conservazione (analogica per i pdf e sostitutiva a norma per l'XML esterometro) - appare opportuno quando i due documenti non coincidono nel contenuto (si pensi, ad esempio, all'esemplare per il cliente emesso in lingua o valuta estera diverso dal file XML emesso in italiano ed euro).

Tavola 2 – scadenze fatturazione/esterometro attivo

Cessioni intra	Per le cessioni intracomunitarie non imponibili ai sensi dell'articolo 41 (N3.2) vale la fatturazione differita (TD24) giacché per l'emissione c'è tempo fino al 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (art. 222 Direttiva 2006/112/CE; art. 46, comma 2, del DL 331/93; circ. AdE 12/E/2013 § 7.3.1); rimane fermo che l'imputazione va effettuata al mese di effettuazione (campo data 2.1.1.3 XML) e che, per dette operazioni, anche in presenza di incasso anticipato la fatturazione non è un obbligo, ma una facoltà, fino a quando non c'è anche l'inizio della spedizione/trasporto (art. 220, § 1, p.4, Direttiva 2006/112/CE; art. 39 comma 2 D.L. 331/93; circ. AdE 12/E/2013 § 7.2).
Servizi 7-ter internazionali	Anche per le prestazioni generali di cui all'articolo 7-ter comma 1/a (N2.1) rese a controparti operatori non stabiliti (B2B) vale la tempistica della fatturazione differita (TD24), rispetto al momento di

	ultimazione/maturazione del servizio o, se antecedente, pagamento (art. 21 comma 4 lettera c) e d) e articolo 6, comma 6, DPR 633/72).
Esportazioni (non obbligo esterometro)	Per le esportazioni non imponibili articolo 8 (N3.1) l'emissione della fattura è obbligatoria, anche in caso di incasso anticipato, ma vige l'esonero dal flusso esterometro grazie alla bolletta DAU EXP la cui predisposizione, nei fatti, rende necessaria la preventiva emissione della fattura; esonero analogo per le cessioni articolo 38-quater verso viaggiatori extra UE nel qual caso si impone l'uso della fatturazione Otello 2.0.
Altre operazioni	Per le altre operazioni (cessioni o servizi) ci si può rifare alla tempistica differita (TD24) solo laddove si disponga dell'idonea documentazione prevista dalla lettera a) dell'articolo 21, comma 4, secondo periodo, mentre in tutti in tutti gli altri casi residuali vale la fatturazione immediata (TD01) entro i 12 giorni dall'effettuazione (art. 21 co.4 primo periodo).

La descrizione dell'esterometro (natura, qualità e quantità)

L'uso obbligatorio delle nuove specifiche (1.7) con le classi documentali della fatturazione elettronica (TD01, TD24, TD17, TD18, TD19, ecc) richiede - dal punto di vista tecnico informatico - che il file XML contenga tutti i campi obbligatori di una fattura (art. 21) poiché il SdI ne verifica la compilazione coerente. In sostanza, anche se il flusso rappresenta una mera comunicazione con validità ai soli fini esterometro è necessaria (a differenza della vecchia procedura trimestrale) la presenza del blocco 2.2.1.4 <Descrizione>.

Conseguentemente tanto per le operazioni attive (TD01 e TD24) quanto per quelle passive (TD17, TD18 e TD19) va emesso un documento sostanzialmente coincidente con le citate fatture tuttavia - laddove il file XML non venga utilizzato anche ai fini Iva¹ - è sufficiente valorizzare il file XML (vedi § 2.1) valorizzando il **campo 2.2.1.4 <Descrizione>** riportando - ad esempio - la parola "**BENI**" ovvero "**SERVIZI**" ovvero "**BENI e SERVIZI**", rinviando alla descrizione contenuta in fattura.

Si tratta in sostanza di una "descrizione di comodo" su cui appoggiare (in particolare per gli acquisti) il dettaglio (natura qualità e quantità) attraverso il richiamo del riferimento alla fattura analogica emessa/ricevuta (meglio, per quelle ricevute, attraverso il blocco "documenti collegati").

Qualche esempio può meglio chiarire il concetto.

Esemplare analogico consegnato al cliente	File XML inviato al SDI	Note
Emesso in lingua, valuta o con informazioni aggiuntive diverse da quelle del file XML	Non può essere FE	Obbligo conservazione analogica fattura mandata al cliente (salvo diverso processo conservazione sostitutiva a norma)
Emesso con stesse informazioni (identiche) a quelle del file XML	Se inviato tempestivamente si ritiene rappresenti comunque una FE	Conservazione sostitutiva a norma facoltativa; obbligo conservazione copia analogica

¹ Generando in sostanza la copia pdf per il cliente da detto XML (copia analogica pertanto identica, nella sostanza, al file XML).

	Se inviato tardivamente rispetto al documento analogico emesso/consegnato al cliente rappresenta solo flusso esterometro (sanzionabile con 2 euro)	La mancata conservazione del documento analogico potrebbe dare origine anche alle sanzioni dell'articolo 6 per omessa/tardiva fatturazione
--	--	--

Esportazioni e importazioni con bolletta doganale

E' confermato il non obbligo dell'esterometro. La circolare (§ 2.3) precisa che non è vietato inviare il flusso ma ne sconsiglia la trasmissione per "evitare duplicazioni delle informazioni trasmesse" (già note attraverso il sistema doganale).

La conservazione

In coerenza con quanto sopra, è importante focalizzare anche i chiarimenti offerti in materia di conservazione nel § 3 della circolare.

Laddove la gestione dell'autofattura avvenga con effetto "sostitutivo" (cioè solo elettronica SdI) utilizzando i relativi codici, vi è obbligo di conservazione elettronica. Obbligo che invece "degrada a possibilità in presenza di un documento (analogico o meno) extra SdI".

Qui bisogna fare attenzione: se il flusso XML è tardivo e - non hai la carta che ti possa permettere di sostenere una cosa diversa - la data di emissione la stabilisce il Sdi (con cui non si bleffa).

Va quindi riconosciuto che le interpretazioni sono state distensive per chi vuol intendere (aiutati che ti aiuti): **fammi figurare che è stato tutto fatto nei termini che gli invii tardivi, nella peggiore delle ipotesi, saranno sanzionabili con i soli 2 euro.** Questo - in sostanza - l'apprezzabile filo conduttore che ha trovato - come si auspicava - conferma nella circolare (ed era tutt'altro che scontato).

Si precisa che i vari chiarimenti pubblicati in materia dall'Associazione sono disponibili sul sito all'indirizzo www.apindustria.vi.it > Servizi > fiscale > in evidenza > fatturazione elettronica ed esterometro.

L'Ufficio fiscale dell'Associazione rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. Tel 0444.232210 E.mail fiscale@apindustria.vi.it.

LAVORO

INTEGRAZIONI SALARIALI DAL 1° GENNAIO 2022: NUOVI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI

A distanza di sei mesi dall'entrata in vigore delle norme (Legge di Bilancio 2022), l'INPS ha finalmente dato indicazioni puntuali sui nuovi obblighi di contribuzione per le integrazioni salariali in costanza di apporto.

L'estensione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto

Nei primi giorni di gennaio, su queste stesse pagine, abbiamo sinteticamente illustrato la riforma degli ammortizzatori sociali (leggasi: cassa integrazione) recata dalla **Legge 30 dicembre 2021, n. 234** (Legge di Bilancio 2022).

Di seguito, ricordiamo brevemente i capisaldi della riforma, in vigore dal 1° gennaio 2022, avvertendo sin d'ora che l'elenco sorvola su molti aspetti, ma è propedeutico a riferire quanto precisato dall'INPS, perché gli associati dovranno sostenere la contribuzione ordinaria e addizionale per i soggetti inclusi dal 1° gennaio 2022 nella disciplina delle integrazioni salariali.

I nuovi soggetti beneficiari

Con la **Circolare n. 76 del 30 giugno 2022** e il successivo **Messaggio n. 2637 del 1° luglio**, l'INPS passa in rassegna i nuovi obblighi contributivi soggettivi.

- Contratto di apprendistato

Se fino al 31 dicembre 2021 beneficiavano delle integrazioni salariali solamente i contratti di apprendistato professionalizzante, da 1° gennaio di quest'anno ne beneficiano anche i giovani assunti con il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (1^a tipologia, ex art. 43 del Decreto legislativo 15/06/2015 n. 81) e i contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca (3^a tipologia, ex art. 45 del D.Lgs. 81/2015).

Inoltre, tutti gli apprendisti potranno accedere indistintamente alle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, essendo venute meno le limitazioni previgenti all'una o all'altra forma.

- Lavoranti a domicilio

Al pari degli apprendisti, dal 1° gennaio 2022 beneficiano delle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie anche i lavoranti a domicilio, ossia soggetti individuati dall'art. 1 della Legge n. 877/1973, che operano in regime di subordinazione.

A questo proposito, l'INPS specifica che l'esclusione dalle integrazioni salariali dei lavoratori a domicilio, contenuta nell'art. 9 della Legge appena menzionata, si deve intendere implicitamente abrogata dalla nuova disciplina.

Precisa dunque l'INPS, che a decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i datori di lavoro sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale di cui al Titolo I (CIGO, CIGS) e/o al Titolo II (Fondi di Solidarietà, FIS) del D.lgs n. 148/2015, di cui sono destinatari i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia, e i lavoratori a domicilio. L'obbligo contributivo in parola si applica sia in relazione ai lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 2022, sia per quelli assunti precedentemente e ancora in forza al 1° gennaio 2022.

L'estensione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS)

Dal 1° gennaio di quest'anno, la legge di Bilancio 2022 **ha esteso il campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie** (e i relativi obblighi contributivi), a tutti i datori di lavoro non

coperti dai Fondi di solidarietà bilaterale di cui agli articoli 26, 27 e 40¹ e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente **più di quindici dipendenti**.

Pertanto, oltre ai datori di lavoro del settore industriale che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie anche i datori di lavoro che abbiano il suddetto requisito dimensionale e che, non aderendo ai fondi menzionati, sono **sogetti alle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS)**.

In altri termini, i datori di lavoro che garantiscono le integrazioni salariali attraverso il FIS, dal 1° gennaio 2022 sono tenuti a sostenere anche la contribuzione per la CIGS, beninteso laddove occupino più di 15 dipendenti.

Fondi di Solidarietà Bilaterale per i datori di lavoro con almeno un dipendente

Fino al 31 dicembre 2021, l'istituzione dei Fondi di Solidarietà Bilaterale era obbligatoria per tutti i settori che non rientravano nell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, in relazione ai datori di lavoro che occupavano mediamente più di 5 dipendenti.

Per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, l'istituzione dei Fondi di solidarietà è prevista, a decorrere **dal 1° gennaio 2022**, per tutti i datori di lavoro esclusi dall'ambito di applicazione della sola cassa integrazione guadagni ordinaria e che **occupano almeno un dipendente**.

Pertanto, i datori di lavoro destinatari delle tutele dei Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs n. 148/2015, che occupano almeno un dipendente, sono **tenuti al versamento del contributo ordinario** al relativo Fondo di solidarietà. Ai medesimi non si applica la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale, né il relativo obbligo contributivo.

L'INPS precisa che i Fondi menzionati, già costituiti alla data del 1° gennaio 2022, nel caso in cui prevedano una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella prescritta dalla legge, dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2022 alla previsione di legge che ha disposto l'estensione dell'obbligo contributivo di finanziamento ai Fondi di solidarietà a tutti i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.

In caso di mancato adeguamento, i datori di lavoro del relativo settore, a fare data dal 1° gennaio 2023, rientreranno nell'ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale (FIS), cui verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro.

La contribuzione

La circolare e il messaggio dell'INPS in argomento erano da tempo attesi proprio in relazione alla diversa contribuzione dovuta dal 1° gennaio 2022 per le integrazioni salariali, avendo nel frattempo i datori di lavoro proseguito con l'utilizzo delle aliquote prevalenti.

Vediamo quindi gli aspetti salienti delle nuove contribuzioni di finanziamento (o ordinaria) e di utilizzo (o addizionale).

- La contribuzione ordinaria CIGO

La CIGO è l'istituto che ha subito scarsi cambiamenti, rispetto al passato. La relativa contribuzione di finanziamento resta pertanto fissata nei seguenti valori:

- a) 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti;

¹ Art. 26 - Fondi di Solidarietà Bilaterali: si tratta di fondi derivanti da accordi o contratti collettivi di settore, che si costituiscono come gestioni speciali presso l'INPS; sono 13 quelli già attivi; art. 27 - Fondi di Solidarietà Alternativi, gestiti privatamente nei settori dell'Artigianato (FSBA) e della Somministrazione (FORMA.TEMP); art. 40 - Fondi di Solidarietà intersettoriali delle Province Autonome di Trento e Bolzano

- b) 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti;
- c) 4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile;
- d) 3,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato lapidei;
- e) 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti;
- f) 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti.

Come visto sopra, da quest'anno le aliquote contributive appena indicate si applicano anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia, e ai lavoranti a domicilio.

- **La contribuzione ordinaria CIGS**

La contribuzione di finanziamento della CIGS resta fissata, in via ordinaria, nella misura pari allo **0,90%** della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,60% a carico del datore di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore.

Come già precisato per quanto attiene alla contribuzione ordinaria CIGO, le aliquote contributive CIGS, come sopra indicate, si applicano anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia, e ai lavoranti a domicilio, salvo quanto previsto al successivo paragrafo.

La Legge di Bilancio 2022 dispone però che l'aliquota contributiva di finanziamento della CIGS, come sopra individuata, **per il solo anno 2022 è ridotta dello 0,63%** per i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.

Pertanto, solo per l'anno 2022, la misura della contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie è pari allo **0,27%** (di cui lo 0,18% a carico del datore di lavoro e lo 0,09% a carico del lavoratore) dell'imponibile contributivo.

Tale riduzione comporterà per alcune aziende un recupero della maggiore contribuzione versata dall'inizio dell'anno.

- **La contribuzione addizionale alla CIGO e alla CIGS**

Non subisce modificazioni la contribuzione addizionale alle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, che resta fissata nelle seguenti misure:

- a) 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, fino a 52 settimane fruiti;
- b) 12%, da 53 a 104 settimane fruiti
- c) 15% oltre le 104 settimane fruiti, nel quinquennio mobile

Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2022 ha previsto anche una riduzione dell'aliquota della contribuzione addizionale, decorrente dal 1° gennaio 2025, a fronte di uno scarso utilizzo delle integrazioni salariali, sulla quale l'Istituto si riserva di fornire istruzioni con un'apposita circolare.

- **La contribuzione ordinaria al Fondo Integrazione Salariale (FIS)**

Premesso che la contribuzione di finanziamento dei Fondi di Solidarietà Bilaterale di cui agli artt. 26, 27 e 40 del D.Lgs n. 148/2015 è fissata dai rispettivi regolamenti, la circolare n. 76 si sofferma sulla contribuzione ordinaria prevista dalla legge per il FIS, che dal 1° gennaio 2022 è fissata nelle seguenti misure ed è dovuta dai datori di lavoro che **occupano almeno un dipendente**:

- a) 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente fino a 5 dipendenti;
- b) 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Le aliquote di cui sopra sono calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio (ma esclusi i

dirigenti) e sono ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.

In considerazione dei nuovi costi legati all'estensione soggettiva (apprendisti e lavoranti a domicilio) e oggettiva (requisito occupazionale di almeno un dipendente), la Legge di Bilancio ha previsto una **contribuzione ordinaria ridotta, valida solo per il 2022**, che si articola come segue:

- a) per i datori di lavoro che nel semestre precedente occupano mediamente fino a 5 dipendenti è pari allo 0,15% dell'imponibile contributivo (aliquota ordinaria dello 0,50%, cui si sottrae la riduzione dello 0,35%);
- b) per i datori di lavoro che nel semestre precedente occupano mediamente da più di 5 a 15 dipendenti è pari allo 0,55% dell'imponibile contributivo (aliquota ordinaria dello 0,80%, cui si sottrae la riduzione dello 0,25%);
- c) per i datori di lavoro che nel semestre precedente occupano mediamente più di 15 dipendenti è pari allo 0,69% dell'imponibile contributivo (aliquota ordinaria dello 0,80%, cui si sottrae la riduzione dello 0,11%);
- d) per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che nel semestre precedente occupano mediamente più di cinquanta dipendenti è pari allo 0,24% dell'imponibile contributivo (aliquota ordinaria dello 0,80%, cui si sottrae la riduzione dello 0,56%).

- **La contribuzione aggiuntiva al Fondo Integrazione Salariale (FIS)**

In caso di ricorso alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale, è dovuto dal datore di lavoro un contributo aggiuntiva nella misura del **4%** della retribuzione persa ai sensi dell'articolo 29, comma 8, del D.Lgs. n. 148/2015.

Compilazione del flusso Uniemens e operazioni di conguaglio

Alla luce delle indicazioni recate dal Messaggio n. 2637, i nuovi obblighi contributivi entreranno a regime a decorrere dal periodo di competenza di **luglio 2022**.

Con riferimento ai mesi pregressi, ossia da gennaio a giugno 2022, le operazioni di conguaglio potranno essere effettuate nei flussi Uniemens di competenza di luglio, agosto e settembre 2022.

IL BONUS CARBURANTI E LE INDICAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il 14 luglio 2022 l'Agenzia dell'Entrate ha pubblicato la circolare n. 27/E con la quale fornisce le istruzioni ai datori di lavoro del settore privato che intendono erogare ai propri dipendenti i buoni benzina introdotti per contenere gli impatti economici dovuti all'aumento del prezzo dei carburanti (Decreto-legge n. 21/2022, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51). Tale circolare specifica quali sono i datori di lavoro e i lavoratori interessati dal beneficio, le modalità di erogazione e le regole da seguire nel caso in cui siano riconosciuti come premi di risultato.

LE PREMESSE

Come già noto¹, *"nel contesto del caro carburanti"*, l'articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 ha previsto solo per l'anno 2022, la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del TUIR, per un ammontare massimo di euro 200 per lavoratore.

Si precisa che le aziende non sono obbligate all'erogazione di tali buoni: la corresponsione di questi ultimi avviene esclusivamente su base volontaria.

I BENEFICIARI

In origine l'agevolazione favoriva esclusivamente i lavoratori dipendenti da *"aziende private"*. In sede di conversione del decreto-legge, la locuzione *"aziende private"* è stata sostituita con *"datori di lavoro privati"*².

Tra la categoria dei lavoratori dipendenti destinatari di questi buoni benzina, la disposizione agevolativa in questione non effettua alcuna distinzione e non pone limiti reddituali per l'ammissione al beneficio.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce infine che, per individuare i lavoratori beneficiari, la tipologia di reddito prodotto dev'essere quella da lavoro dipendente.

La distribuzione dei voucher, da parte del datore di lavoro, dovrà essere effettuata entro e non oltre il 12 gennaio 2023, in applicazione del principio di cassa allargato³.

L'Agenzia delle Entrate ritiene che i buoni possano essere corrisposti fin da subito, anche *ad personam*, e senza necessità di preventivi accordi. È prevista la possibilità di sostituire il premio di risultato con l'erogazione dei buoni carburante, purchè tale sostituzione avvenga in *"esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (comma 187)"*.

1 Estratto Apinforma Notizia 20220323MS1.

2 Si ritiene che il richiamo ai *"datori di lavoro privati"* sia da intendersi riferito ai datori di lavoro che operano nel *"settore privato"*, così come individuato, per esclusione, nella circolare 15 giugno 2016, n. 28/E. Sono, pertanto, escluse dall'agevolazione in esame le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3 L'erogazione del bonus assume rilevanza reddituale nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo dal lavoratore.

EROGAZIONE DEI BUONI IN SOSTITUZIONE DEL PREMIO DI RISULTATO

La legge di conversione ha eliminato la locuzione “a titolo gratuito”: non è perciò escluso che la corresponsione dei buoni possa essere effettuata per finalità retributive.

L’Agenzia delle Entrate ritiene, di conseguenza, possibile la sostituzione del premio di risultato di cui all’articolo 1, commi da 182 a 190, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con i buoni benzina in esame che, a tal fine, potranno essere erogati solo nell’anno in corso.

Ne consegue che nel caso in cui il dipendente chieda l’erogazione dei premi di risultato in buoni benzina, il lavoratore avrà diritto all’esenzione da imposta sia per il paniere di beni e servizi offerti fino ad un valore di euro 258,23, sia per i predetti buoni benzina per un valore di euro 200.

Resta fermo che, in caso di superamento di ognuno dei predetti limiti, ciascun importo sarà soggetto interamente alla tassazione sostitutiva prevista per i premi di risultato.

“BUONI CARBURANTE” ANCHE PER I VEICOLI ELETTRICI

Tali buoni benzina, come già detto, vengono corrisposti per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione (come benzina, gasolio, GPL e metano).

L’Agenzia delle Entrate ritiene comunque che l’erogazione di buoni o titoli analoghi debba valere anche per la ricarica di veicoli elettrici, onde evitare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli.

ULTERIORI CHIARIMENTI

Come già noto, tali buoni carburante non fanno cumulo con i 258,23 euro già previsti dal comma 3, dell’articolo 51. In virtù di questo, è il caso di tenere differenziati i due valori attraverso l’utilizzo di due diverse voci nel cedolino paga del mese di erogazione.

Si ricorda, infine, che ai sensi dell’articolo 51, comma 3-bis, del TUIR, “*l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un **valore nominale***».

IL PUNTO SULL'APPRENDISTATO DUALE (DI 1° E 3° LIVELLO)

La recente emanazione di due documenti amministrativi sull'argomento, nonché la recentissima riforma degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), suggeriscono l'utilità di una panoramica aggiornata sull'apprendistato duale.

Elementi comuni alle tre tipologie di apprendistato

Iniziamo la nostra disamina ricordando quali sono le tre tipologie di apprendistato, che la legge definisce in questo modo:

- 1) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- 2) apprendistato professionalizzante;
- 3) apprendistato di alta formazione e ricerca.

È noto che la tipologia più utilizzata è quella dell'apprendistato professionalizzante, che vede protagonisti due soli soggetti (datore di lavoro e lavoratore) ed è preordinata al conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali.

Le altre due tipologie sono invece programmaticamente definite come parti di "un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione ..." ¹; in altre parole la 1^a e 3^a tipologia di apprendistato sono preordinate al conseguimento di veri e propri titoli di studio e vedono necessariamente protagonista un terzo soggetto: l'istituzione formativa.

Le tre tipologie di apprendistato condividono (in sintesi) i seguenti **elementi comuni**, rilevanti ai fini definitori e giuslavoristici del rapporto:

- sono **contratti di lavoro** a tempo **indeterminato** finalizzati alla formazione e alla occupazione dei giovani;
- sono stipulati in **forma scritta** e contengono un **piano formativo individuale** (nell'apprendistato di 1° e 3° livello, il P.F.I. è predisposto dalla istituzione formativa con il coinvolgimento dell'impresa);
- durante l'apprendistato trovano applicazione tutte le garanzie contro il licenziamento illegittimo;
- al termine del periodo di apprendistato le parti possono **recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile** (i.e.: con preavviso ma senza necessità di giusta causa o giustificato motivo);
- La disciplina del contratto di apprendistato (per tutte le tipologie) è rimessa ad accordi interconfederali ovvero ai **contratti collettivi nazionali di lavoro** stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative, nel rispetto di alcuni principi:
 - divieto di retribuzione a cottimo;
 - possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello di arrivo, o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata all'anzianità di servizio;
 - presenza di un tutore o referente aziendale;
- A tutti gli apprendisti sono garantite le seguenti **forme di previdenza e assistenza sociale**:
 - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

¹ Art. 41, comma 3, del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81

- assicurazione contro le malattie;
- assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia;
- maternità;
- assegno familiare;
- Indennità di disoccupazione;
- Integrazioni salariali (anche queste ultime, dal 1° gennaio 2022, sono applicabili a tutte le tipologie di apprendistato);

L'apprendistato di 1° livello

La prima tipologia di apprendistato è finalizzata al conseguimento dei titoli di studio del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), di competenza delle Regioni, e del diploma di istruzione secondaria superiore (Licei, Istituti Tecnici Statali).

Si tratta del prototipo dell'apprendistato duale, che ha avuto grande successo nei Paesi del Nord Europa nell'orientare i giovani verso il mercato del lavoro e nel ridurre la disoccupazione giovanile e che per questo è stato mutuato nel nostro ordinamento, in forma analoga a quella attuale, fin dalla cosiddetta Legge Biagi, ossia il Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Fino a tempi recenti, l'apprendistato di 1° livello ha però avuto scarsissima applicazione, complice il difficile e laborioso concorso di competenze tra Stato e Regioni, seguito alla riforma costituzionale del 2001.

A nostro avviso, un contributo importante allo sviluppo di questa tipologia di apprendistato è venuto con la riforma del 2015¹, nell'ambito del programma denominato Jobs Act, con la riscrittura dell'intera disciplina e con il successivo Decreto del Ministero del Lavoro del 12 ottobre 2015², che ha definito gli standard formativi dell'apprendistato duale e ha predisposto le tracce dei documenti propedeutici alla stipula del contratto (comuni alla 1^a e 3^a tipologia): 1. il Protocollo istitutivo tra datore di lavoro e istituzione formativa; 2. il Piano Formativo Individuale (PFI); 3. il Dossier individuale dell'apprendista.

Evidentemente il cammino da fare è ancora lungo se il **Ministero del Lavoro**, nella **Circolare 6 giugno 2022, n. 12**, scrive che "il 96,9% dei contratti di apprendistato stipulati in Italia sono di tipo *professionalizzante* (cd. *apprendistato di secondo livello*) e solo il 2,7% appartiene al primo livello".

La Circolare ministeriale

Redatta al preciso scopo di individuare gli aspetti critici, di natura giuridica e pratica, che ostacolano la diffusione dell'**apprendistato di 1° livello** (e interamente dedicata ad esso), la **Circolare n. 12 del 6 giugno 2022** affronta proprio quegli **elementi comuni** alle tre diverse tipologie di apprendistato di cui abbiamo accennato in esordio. Tali elementi, infatti, facilmente enucleabili nel caso dell'apprendistato professionalizzante, per la lunga consuetudine, sono meno evidenti nell'apprendistato di 1° livello. Diamo conto degli aspetti salienti della Circolare.

OGGETTO. Ribadito che l'apprendistato è un *contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani* (caratteristica comune alle tre tipologie), quello di 1° livello, sottolinea la Circolare, è rivolto a soggetti che hanno **compiuto 15 di età e sino al compimento dei 25 anni di età**, iscritti ed inseriti all'interno di un percorso scolastico e/o formativo.

La finalità del contratto è il **conseguimento di un titolo di studio** della formazione secondaria di secondo grado, tramite un percorso formativo *duale* che si realizza in parte presso un'istituzione formativa che eroga la *formazione esterna* e in parte presso un'impresa che eroga la *formazione interna*.

¹ Il già citato Decreto Legislativo n. 81 del 2015

² Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2015

I documenti in cui si sostanzia il contratto sono quelli già citati: Protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa, Piano Formativo Individuale e Dossier individuale per la valutazione delle attività svolte.

DURATA. Al fine di individuare la **fine dell'apprendistato di 1° livello**, nel rispetto delle durate previste dalla legge, si considera termine conclusivo **la pubblicazione degli esiti dell'esame finale** sostenuto dall'apprendista.

L'individuazione del termine del periodo formativo è importante ai fini dell'eventuale **cessazione del contratto**, che può avvenire anche mediante formale licenziamento da parte del datore di lavoro, nel rispetto dei termini di preavviso, ma come visto sopra senza giusta causa o giustificato motivo.

Attesa la rilevanza di questo fatto, la Circolare prevede che **l'esito dell'esame finale sia oggetto di comunicazione al datore di lavoro**, tramite PEC, da parte dell'istituzione formativa. Il Protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa dovrà menzionare l'obbligo in tal senso da parte di quest'ultima.

Naturalmente, al termine dell'apprendistato di 1° livello, gli esiti possono anche essere diversi:

- prosecuzione del contratto di apprendistato di primo livello come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015);
- proroga del contratto di apprendistato di primo livello (per i casi specificamente previsti);
- trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante (art. 43, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2015);

CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE. Secondo il Ministero del Lavoro, il contratto di apprendistato di primo livello può essere attivato a condizione che il soggetto risulti iscritto regolarmente al percorso formativo, ossia:

- prima dell'avvio del percorso formativo, purché la persona risulti già iscritta al percorso formativo;
- contestualmente, all'avvio del percorso formativo.

Il contratto può anche essere stipulato in itinere, a percorso formativo avviato, purché sia garantita la durata minima contrattuale di sei mesi e il rispetto dell'orario minimo ordinamentale dei diversi percorsi di studio, previsto dalle disposizioni di legge

DISCIPLINA DEL MONTE ORE CONTRATTUALE. Atteso che tutti i contratti di apprendistato sono rapporti di lavoro, oltre che rapporti formativi, anche l'apprendistato di 1° livello deve realizzare le due componenti:

- la componente formativa, che coincide con la durata ordinamentale dei percorsi formativi;
- la componente delle ore lavoro, elemento essenziale per la validità del contratto di apprendistato.

Il monte ore contrattuale **deve prevedere**, oltre alle ore di formazione esterna e interna, **le ore di prestazione lavorativa**.

Per quanto riguarda i contratti di apprendistato di primo livello stipulati in modalità **part-time**, la riduzione dell'orario riguarda solo le ore di prestazione lavorativa (vedasi Interpello del Ministero del Lavoro n. 25/I/0007209 del 13.12.2006).

Ai fini dell'individuazione della durata del **periodo di prova**, secondo il Ministero, la nozione di orario di lavoro effettivo è comprensiva di tutto l'orario contrattuale, quindi anche della parte di formazione esterna e interna, salvo diverse previsioni della contrattazione collettiva.

IL DOPPIO STATUS DI STUDENTE E LAVORATORE. A riprova di quanto appena evidenziato, in conformità alle disposizioni del D.M. 12 ottobre 2015, nel contratto di apprendistato di primo livello l'apprendista assume il **doppio status di studente/lavoratore**.

La dimensione *formativa* e la dimensione *lavorativa* del contratto non sono alternative tra loro, bensì complementari nel costituire nel loro insieme lo status dell'apprendista.

Dalla duplice condizione di studente/lavoratore discende quanto segue:

- per lo svolgimento dell'*attività lavorativa*, è corrisposta all'apprendista la retribuzione e la relativa contribuzione, come previsto dagli accordi interconfederali e/o contratti collettivi nazionali di lavoro,

nonché tutte le tutele previste dalle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria già viste sopra;

- per le ore di *formazione esterna*, svolte nella istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo e contributivo¹;
- per le ore di *formazione interna*, a carico del datore di lavoro, è riconosciuta all'apprendista una retribuzione pari al **10%** di quella che gli sarebbe dovuta, fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi².

Con riguardo all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, specifica la Circolare, gli apprendisti godono di una tutela assicurativa piena, esclusiva e obbligatoria, che copre tutte le ipotesi, compreso l'infortunio in itinere. **La tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro è a carico del datore di lavoro per il periodo in cui l'apprendista lavora in impresa** e per la sola parte in cui viene versata la contribuzione da parte del datore di lavoro medesimo **e per il periodo in cui svolge la formazione interna** (in azienda), mentre è a carico dell'istituzione formativa per i periodi in cui l'apprendista svolge la formazione esterna.

In caso di **malattia, maternità, infortunio o altra causa di sospensione** involontaria del rapporto di lavoro, l'apprendista giustifica la propria assenza nel seguente modo:

- in quanto *studente*, secondo le regole dell'istituzione formativa, qualora per le giornate di assenza avrebbe dovuto svolgere attività di *formazione esterna*;
- in quanto *lavoratore*, secondo le regole previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva di riferimento, qualora nelle giornate di assenza avesse dovuto svolgere attività di *formazione interna* e/o ore di lavoro presso l'impresa.

In caso di sospensione involontaria del rapporto di lavoro o in altre situazioni specifiche, il Piano formativo individuale potrà prevedere anche modalità di erogazione di formazione a distanza.

Alla Circolare sono allegate nuove tracce per la redazione del Protocollo, del Piano Formativo Individuale (PFI) e del Dossier individuale dell'apprendista, aggiornate secondo le indicazioni della Circolare stessa.

La Circolare INPS 15 giugno 2022, n. 70

L'altro documento amministrativo di cui è utile riferire è la Circolare 70/2022 dell'INPS, che contribuisce a fare il punto sulle **agevolazioni legate all'apprendistato di 1° livello**.

Nell'illustrare lo sgravio contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2022, per i contratti di apprendistato di 1° livello **stipulati nel 2022 da aziende fino a 9 dipendenti**, la Circolare richiama gli esoneri contributivi già previsti e che si possono considerare stabilmente acquisiti.

Partiamo da questi ultimi.

L'art. 32, comma 1, del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, all'evidente scopo di incentivare l'apprendistato di 1° livello, ha previsto i seguenti benefici che, introdotti dapprima in via sperimentale, sono stati poi stabilizzati con finanziamenti "a regime":

- a) **non si applica il contributo di licenziamento** di cui all'articolo 2, commi 31 e 32, della Legge n. 92 del 2012 (è il famigerato "ticket licenziamento" dovuto in tutti i casi di disdetta da parte del datore di lavoro, pari a € 557,92¹ annui, per un massimo di tre anni);

¹ Giova ricordare in proposito che con Interpello n. 22/2016, del 18 agosto 2016, Il Ministero del Lavoro ha precisato che ai soggetti assunti con apprendistato di 1° livello non si applica il minimale contributivo contrattuale (art. 1, comma 1, D.L. 338/1989) e nemmeno il limite minimo di retribuzione giornaliera ai fini contributivi, previsto dall'art. 7 del D.L. 463/1983, convertito in Legge 638/1993; la contribuzione viene calcolata unicamente sulle retribuzioni effettivamente corrisposte.

² Art. 43, comma 7, D.Lgs. 81/2015

- b) **l'aliquota contributiva** del 10% (aliquota previdenziale base, comprensiva della contribuzione all'INAIL) di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, **è ridotta al 5%**;
- c) è riconosciuto lo **sgravio totale dei contributi** a carico del datore di lavoro **per il finanziamento dell'indennità di disoccupazione NASPI** (pari complessivamente all'1,61%);

Gli incentivi di cui sopra, precisa peraltro la stessa norma, non sono applicabili per l'anno successivo alla trasformazione del rapporto di apprendistato, come invece avviene in tutti gli altri casi.

Ai benefici appena illustrati, si aggiunge lo **sgravio della Legge di Bilancio 2022**, descritto dalla Circolare in commento; vediamo i punti salienti:

- lo sgravio si applica al ricorrere di due condizioni fondamentali:
 - deve trattarsi di assunzioni con contratto di apprendistato ai sensi dell'articolo 43 del D.Lgs. 81/2015, (1° livello) effettuate nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022**;
 - che i datori di lavoro abbiano alle proprie dipendenze **un numero di addetti pari o inferiore a nove**;
- il requisito dimensionale deve sussistere al momento dell'assunzione dell'apprendista di primo livello; quindi, il beneficio contributivo permane anche se, successivamente all'assunzione, il datore di lavoro supera il predetto limite dimensionale;
- lo sgravio comporta per i primi 36 mesi di contratto di apprendistato l'azzeramento dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro prevista dall'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della Legge n. 296/2006;
- lo sgravio in parola si cumula con quelli già menzionati, fatto salvo che la riduzione dell'aliquota contributiva è totale;
- lo sgravio è soggetto all'osservanza dei criteri previsti dall'art. 1, comma 1175 della Legge 296/2006 (regolarità contributiva e rispetto dei contratti collettivi);
- il beneficio rientra nelle **disposizioni in materia di "aiuti de minimis"**.

L'apprendistato di alta formazione e ricerca (3° livello)

Come ormai noto, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 81/2015, possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con **contratto di apprendistato** per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori [...], per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i **soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni** in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.

La prima considerazione che viene spontanea, in tema di apprendistato di 3° livello, concerne la sua diffusione, che risulta tutt'ora estremamente ridotta e molto al di sotto dei valori evidenziati per l'apprendistato di 1° livello.

Nondimeno, la recente riforma degli Istituti Tecnici Superiori, che sono ridenominati **Istituti Tecnologici Superiori** (mantenendo però opportunamente lo stesso acronimo), potrà sicuramente dare un impulso all'adozione di questa ulteriore forma di apprendistato duale.

Ricordiamo brevemente che **l'apprendistato di 3° livello condivide con quello di 1° livello la disciplina regolamentare**, ossia quella prevista dal citato D.M. 12 ottobre 2015, che ne facilita notevolmente l'instaurazione, anche laddove non intervengano discipline regionali "quadro" in tema di

¹ Valore applicabile nel 2022

profili formativi¹. Anche in questo caso, il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di questo tipo potrà sottoscrivere direttamente con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, il Protocollo istitutivo.

A ben vedere inoltre, molte delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, nella Circolare n. 12 del 6 giugno 2022, si possono applicare anche all'apprendistato di 3° livello.

Occorre peraltro sottolineare l'assenza di qualsiasi tipo di beneficio di natura contributiva e fiscale, specificamente dedicato ad incentivare l'apprendistato di alta formazione e ricerca.

Per coloro che fossero interessati a qualche notizia in più, si rimanda ai materiali predisposti per il webinar organizzato dall'Associazione il 25 maggio 2022: **“ITS Academy ed impresa: tecnici a misura di azienda”**; specie per ciò che riguarda, appunto, l'apprendistato di 3° livello.

Allegati:

- [Webinar «ITS Academy ed impresa: tecnici a misura di azienda». L'inserimento in azienda: tirocinio e apprendistato di 3° livello](#)

¹ Vedasi le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 45, D.Lgs. 81/2015

OPPORTUNITÀ E FINANZIAMENTI**BANDO "IL VENETO ARTIGIANO" - PMI ISCRITTE ALL'ALBO ARTIGIANO**

La **Regione del Veneto** ha approvato un nuovo bando per sostenere progetti di investimento volti a introdurre, nelle **PMI iscritte all'Albo delle imprese artigiane**, innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo, ad ammodernare i macchinari e gli impianti e ad accompagnare i processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, anche in un'ottica di sviluppo sostenibile.

BENEFICIARI

Le micro e **PMI iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane** e regolarmente attive con unità operativa in **Veneto** ed in regola con gli adempimenti previdenziali, assistenziali, assicurativi e di sicurezza.

INTENSITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo a **fondo perduto è del 40%** delle spese ammissibili con una spesa minima 25.000 € (contributo pari a 10.000 €) e una spesa massima 250.000 € (contributo pari a 100.000 €).

Sono ammissibili le spese per:

1. acquisto o acquisizione tramite operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature. I beni devono essere nuovi di fabbrica e strettamente funzionali alla realizzazione del progetto proposto. Comprese le spese di trasporto ed installazione. Non ammessi PC, tablet, smartphone;
2. acquisto di autocarri a esclusivo uso aziendale per un importo di spesa calcolato forfettariamente pari ad euro 10.000 solo nel caso in cui gli stessi siano strettamente necessari all'attività svolta, quale risultante dalla visura camerale.
3. acquisto di software e per la realizzazione di sistemi di e-commerce: nel limite massimo di euro 10.000. Non ammesse le spese per servizi di manutenzione, aggiornamento o assistenza del software o siti preesistenti. Comprese le spese per la predisposizione del portfolio prodotti, web design, creazione vetrina e schede prodotti, realizzazione gallery fotografiche, predisposizione testi in lingua per i diversi mercati target, produzione di filmati di approfondimento sui prodotti, webinar;
4. spese per opere murarie e di impiantistica nel limite massimo di euro 10.000,00 qualora la voce a) "macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature" sia inferiore a 50.000 euro e un massimo di 20.000 euro nel caso in cui la voce a) sia pari o superiore a 50.000 euro:
 1. opere edili/murarie, ricadenti negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione edilizia "leggera" di cui all'articolo 3, c. 1, lettere a), b) e d) del DPR n. 380 del 2001 "Testo unico in materia edilizia";
 2. spese per impianti elettrici, idrico-sanitari, di riscaldamento, di climatizzazione e antintrusione e di videosorveglianza. Non sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria non soggetti al rilascio della dichiarazione di conformità dell'impianto.
5. spese per la realizzazione di impianti per fonti rinnovabili fotovoltaico, eolico, solare termico, geotermico per un massimo di 8000 euro per impianti fino a 20 kw e 20.000 euro per impianti con potenza maggiore a 20kW
6. spese generali, comprensive di spese riferite ad esempio all'acquisto di arredi, brevetti, licenze, know-how o di conoscenze tecniche non brevettate, banche dati, ricerche di mercato, campagne promozionali tramite social network, acquisizione e realizzazione di spot Tv e radio, brochure, locandine, volantini, locazioni e fitti, energia, etc. per un importo da calcolarsi in misura forfettaria pari a euro 3.500 riconosciuto a tutte le imprese partecipanti.

TEMPISTICHE PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda va presentata **esclusivamente per via telematica**, attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione del Veneto.

Le domande di sostegno dovranno essere compilate e presentate, a partire dalle **ore 10:00 del giorno 6**

settembre 2022, fino alle ore 12:00 del 29 settembre 2022

DURATA DEI PROGETTI

Le spese ammesse vanno dal **1° settembre 2022 al 2 ottobre 2024**

- Le spese vanno **sostenute e pagate entro il 2 ottobre 2024**, termine di conclusione del progetto
- Termine per la rendicontazione: **15 ottobre 2024 ore 17.00**

BONUS EXPORT DIGITALE

Il **Bonus Export Digitale** è un contributo del **MISE** (Ministero Sviluppo Economico) e **ICE** (Italian Trade and Investment Agency) che punta a sostenere le microimprese manifatturiere, anche costituite in forma di **reti** o **consorzi**, nelle **attività di internazionalizzazione, attraverso soluzioni digitali**.

Le prestazioni puntano a sostenere i processi di internazionalizzazione attraverso:

- la realizzazione di sistemi di e-commerce verso l'estero, siti e/o app mobile
- la realizzazione di sistemi di e-commerce che prevedano l'automatizzazione delle operazioni di trasferimento, aggiornamento e gestione degli articoli da e verso il web
- la realizzazione di servizi accessori all'e-commerce
- la realizzazione di una strategia di comunicazione, informazione e promozione per il canale dell'export digitale
- digital marketing finalizzato a sviluppare attività di internazionalizzazione
- servizi di CMS (Content Management System)
- l'iscrizione e/o l'abbonamento a piattaforme SaaS (Software as a Service) per la gestione della visibilità e spese di content marketing
- servizi di consulenza per lo sviluppo di processi organizzativi e di capitale umano
- l'upgrade delle dotazioni di hardware necessarie allo sviluppo di processi organizzativi

Le risorse finanziarie ammontano complessivamente a euro 30.000.000,00.

Il contributo previsto dal Bonus è concesso in **regime "de minimis"** per i seguenti importi:

- **4.000 euro** alle *microimprese* a fronte di spese ammissibili non inferiori, al netto dell'IVA, a 5.000 euro;
- **22.500 euro** alle *reti* e *consorzi* a fronte di spese ammissibili non inferiori, al netto dell'IVA, a 25.000 euro.

Il termine utile per la compilazione e la trasmissione delle domande di accesso al contributo, **è stato prorogato** per disponibilità di fondi residui. Le domande di contributo potranno essere inviate **fino ad esaurimento dei fondi disponibili**.

BONUS IMPRESE ENERGIVORE

Il Decreto Sostegni-ter ha introdotto un'agevolazione dedicata alle imprese a forte consumo di energia elettrica (cosiddette *imprese energivore*). Si tratta di un credito d'imposta pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022. Il beneficio è inteso ad alleviare le imprese più colpite dall'aumento dei costi per l'energia elettrica e il gas dovuti alla crisi energetica.

BENEFICIARI

- Imprese a forte consumo di energia elettrica (cosiddette **imprese energivore**) di cui al decreto MISE 21 dicembre 2017;
- imprese dotate di contatori di energia elettrica di **potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW** diverse dalle imprese cosiddette energivore;
- imprese a forte consumo di gas naturale (**imprese gasivore**) di cui al decreto del MITE 21 dicembre 2021, n. 5412, che contemporaneamente operano in uno dei settori elencati nell'allegato 1 al medesimo decreto e nel primo trimestre solare dell'anno 2022 hanno consumato un quantitativo di gas naturale, per usi energetici, non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici,
- imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del d.l. n. 17 del 2022 (cosiddette "**non gasivore**")

SPESE AMMISSIBILI

Imprese energivore: costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 o sulla base della media del primo trimestre 2022 (anche per le **non energivore**) ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, che abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Ai fini del calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica, si tiene conto dei costi sostenuti per l'energia elettrica (incluse le perdite di rete), il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) e la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica. Si tratta, sostanzialmente, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce "spesa per la materia energia".

Il credito d'imposta per il secondo trimestre è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle suddette imprese e autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica.

Imprese gasivore: totale delle spese sostenute per l'acquisto della componente "gas" nel primo trimestre 2022, sempre che la stessa sia stata utilizzata durante il medesimo trimestre, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita rispettivamente al primo e (anche per le imprese **non gasivore**) al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Devono essere considerati i costi della componente "gas" (costo della commodity), ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente gas. Si tratta, sostanzialmente, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce "spesa per la materia gas naturale". Il gas deve essere stato acquistato per usi energetici diversi dagli usi

termoelettrici.

AGEVOLAZIONE

Imprese energivore:

- credito di imposta pari al **20% delle spese** sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel **primo trimestre 2022**;
- credito di imposta pari al **25% delle spese** sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel **secondo trimestre 2022**;

Imprese non energivore: credito di imposta pari al **12% della spesa** sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel **secondo trimestre dell'anno 2022**, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

Imprese gasivore:

- credito di imposta pari al **10% della spesa** sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel **primo trimestre solare dell'anno 2022**, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
- credito d'imposta pari al **25% della spesa** sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel **secondo trimestre solare dell'anno 2022**, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

Imprese non gasivore: credito d'imposta pari al **25% della spesa sostenuta** per l'acquisto del medesimo, gas consumato nel **secondo trimestre solare dell'anno 2022**, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

MODALITA' DI UTILIZZO DEL CREDITO

Il credito d'imposta è direttamente utilizzabile in F24 al realizzarsi dei presupposti di legge.

Il beneficio non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

I crediti – utilizzabili entro il **31 dicembre 2022** – sono cedibili entro il medesimo termine, solo per intero.

BORSE DI STUDIO PER INCENTIVARE L'ISCRIZIONE DI STUDENTI DEL TERRITORIO AI CORSI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS) ORGANIZZATI NELLA PROVINCIA DI VICENZA - Edizione 2022 (codice 22BS)

Segnaliamo che la **CCIAA di Vicenza** promuove un bando per l'assegnazione di **n. 50 borse di studio** a favore degli studenti che si iscriveranno nell'**anno 2022 al primo anno dei corsi ITS** (Istruzione Tecnica Superiore).

Destinatari

Possono presentare domanda le persone residenti in provincia di Vicenza che intendono iscriversi nell'anno 2022 al primo anno di un corso di Istruzione Tecnica Superiore (ITS-Academy) organizzato nella provincia di Vicenza (si veda elenco sul sito www.itsacademy-veneto.com).

Presentazione domande

Le domande di concessione della borsa di studio dovranno essere inviate via mail o PEC a partire dalle **ore 9.00 del 12 luglio 2022 e fino alle ore 21.00 del 12 ottobre 2022**. Il modulo di domanda disponibile al sito camerale.

Entità del contributo

€1000 a fondo perduto a favore di n. 50 studenti residenti in provincia di Vicenza e regolarmente iscritti al primo anno di un corso ITS organizzato in provincia di Vicenza.

Il bando è integralmente consultabile al seguente link: <https://www.vi.camcom.it/it/bandi-contributivi-e-bandi-di-gara/bandi-contributivi-camera-vicenza/archivio-bandi?id=140>

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'**ufficio Orientamento al lavoro e alle professioni o l'Ufficio Punto Impresa Digitale** (PID) della CCIAA ai seguenti contatti:

e-mail orientamento@vi.camcom.it; – e-mail pid@madeinvicenza.it